



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANDREA MONTAGNI	- Presidente -	Sent. n. sez. 565/2026
DONATO D'AURIA		UP - 05/05/2026
FRANCESCO LUIGI BRANDA		R.G.N. 2608/2026
ATTILIO MARI		
MARINA CIRESE	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]
[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]
[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]
[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]
[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]
[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]
[REDACTED] nato il [REDACTED]

avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MICHELE CIAMBELLINI
che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi.

E' presente l'avvocato [REDACTED] del foro di ANCONA in difesa delle parti civili
[REDACTED] e [REDACTED] che deposita
conclusioni scritte unitamente alla nota spese alle quali si riporta chiedendo la
conferma della sentenza impugnata.



L'avv. [REDACTED] sostituisce con delega scritta l'avv. [REDACTED] [REDACTED] difensore della parte civile [REDACTED] [REDACTED] per la quale deposita conclusioni scritte; sostituisce oralmente l'avv. [REDACTED] [REDACTED] del foro di [REDACTED] in difesa delle parti civili [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per i quali deposita conclusioni scritte ed infine sostituisce oralmente l'avv. [REDACTED] [REDACTED] del foro di [REDACTED] difensore delle parti civili [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] depositando conclusioni scritte, con le quali chiede la conferma della sentenza impugnata, anche nelle statuizioni civili, con condanna alle spese di difesa da parte delle parti civili anche del presente grado.

E' presente l'avvocato [REDACTED] [REDACTED] del foro di [REDACTED] in difesa delle parti civili [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] che si riporta alle conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese, insistendo nella conferma della sentenza impugnata.

E' presente l'avvocato [REDACTED] [REDACTED] del foro di [REDACTED] difensore delle parti civili [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], che deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese, alle quali si riporta.

E' presente l'avv. [REDACTED] [REDACTED] del foro di [REDACTED] in sostituzione orale dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] del foro di [REDACTED] in difesa di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] che deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese alle quali si riporta chiedendo l'inammissibilità ed in subordine il rigetto dei ricorsi.

E' presente l'avvocato [REDACTED] [REDACTED] del foro di [REDACTED] in difesa delle parti civili [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] che deposita conclusioni scritte e nota spese alle quali si riporta chiedendo il rigetto ei ricorsi.

E' presente l'avv. [REDACTED] [REDACTED] del foro di [REDACTED] che sostituisce con delega scritta l'avv. D ' [REDACTED] FELICIA del foro di [REDACTED] difensore delle parti civili [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] per quali deposita conclusioni scritte e nota spese, alle quali si riporta, chiedendo la conferma della sentenza impugnata; inoltre



sostituisce con delega scritta l'avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED] in difesa della parte civile [REDACTED] per i quali deposita conclusioni scritte con le quali chiede la conferma della responsabilità penale e civile; infine sostituisce l'avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED] in difesa di [REDACTED] per la quale chiede la conferma della sentenza impugnata, come da conclusioni scritte depositate.

E' presente l'avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED] in sostituzione orale dell'avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED] difensore delle parti civili [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED], per le quali deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese, alle quali si riporta chiedendo la conferma della sentenza impugnata; l'avv. [REDACTED] sostituisce oralmente anche l'avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED] difensore della [REDACTED] per la quale deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese alle quali si riporta chiedendo il rigetto dei ricorsi.

E' presente l'avvocato [REDACTED] del foro di [REDACTED] in difesa di [REDACTED] che chiede l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato [REDACTED] del foro di [REDACTED] difensore di [REDACTED] che riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento.

E' presente l'avvocato [REDACTED] del foro di [REDACTED] difensore di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] che insiste per l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato [REDACTED] del foro di [REDACTED] in difesa di [REDACTED] che chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

E' presente l'avvocato [REDACTED] del foro di [REDACTED] che sostituisce oralmente l'avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED] in difesa di [REDACTED] che riportandosi ai motivi ne chiede l'accoglimento.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 luglio 2025 la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza n. 143 del 2022 emessa dal Gup del Tribunale di Ancona in data 31.3.2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b) cod.proc.pen.; visto l'art. 531 cod.proc.pen. ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] relativamente al reato di cui al capo 7) perché estinto per intervenuta prescrizione;

in parziale accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] ha rideterminato la pena in anni 3 e mesi 4 di reclusione;

in parziale accoglimento dell'appello delle parti civili [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha riconosciuto una provvisoria immediatamente esecutiva di Euro 50.000,00 per ciascuna parte civile nonché un importo di Euro 6098,00, maggiorato del 30% per ogni assistito oltre il primo nonché accessori di legge a titolo di spese di rappresentanza e difesa del giudizio di primo grado, importi posti a carico degli imputati in solido tra loro;

ha confermato nel resto la sentenza impugnata con condanna degli imputati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

2. In base all'editto accusatorio gli odierni ricorrenti [REDACTED] [REDACTED], in [REDACTED] di socio della società [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] [REDACTED], in qualità di co-gestore di fatto dell'evento dell'8 dicembre 2018, [REDACTED] [REDACTED], in qualità di responsabile di fatto della sicurezza in relazione al predetto evento, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], quali proprietari e locatori [REDACTED] sito in Via [REDACTED] in [REDACTED] ([REDACTED] sono stati chiamati a rispondere dei seguenti reati:

- delitto previsto e punito dagli artt. 40, comma 2, 61 n. 3 cod.pen., 113, 589, I, II e ultimo comma (capo 1), per avere in cooperazione colposa tra loro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia nonché per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline specifiche, in occasione dell'evento musicale che prevedeva l'esibizione del cantante [REDACTED] presso il locale "[REDACTED] [REDACTED] sito in [REDACTED] cagionato la morte di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nonché lesioni personali, anche gravi, a 197 persone. In particolare, in seguito alla diffusione a mezzo spray - da parte di soggetti nei confronti dei quali si è proceduto separatamente - all'interno della pista n. 1, in prossimità dell'uscita di sicurezza



denominata S3, di sostanza urticante si determinava un esodo incontrollato e scomposto di molti giovani avventori del locale verso l'uscita di sicurezza sopra indicata. Durante l'esodo dal locale, lungo la rampa posta all'esterno dell'uscita di sicurezza S3, si creava una elevata concentrazione di persone, alcune delle quali, a causa fra l'altro dell'inadeguatezza strutturale della rampa stessa, cadevano a terra impedendo il deflusso, sì che le balaustre poste su entrambi i lati - realizzate in modo artigianale, del tutto prive delle caratteristiche di sicurezza necessarie, nonché in pessime condizioni di conservazione, sollecitate da spinte e stratonamenti nonché dal peso degli avventori - cedevano; si determinava, in tal modo, la caduta incontrollata di molte delle persone in fuga da cui derivava il decesso delle persone già indicate per "sindrome asfittica acuta da immobilizzazione del torace del tipo asfissia nella folla" e le lesioni riportate dagli altri.

- delitto previsto e punito dagli artt. 61 n. 3, 40 comma 2, 113, 449, comma 1 in relazione all'art. 434, commi 1 e 2 cod.pen. (capo 2), perché per colpa e cioè per imprudenza, negligenza, imperizia e violazione di leggi, regolamenti ordini o discipline, nelle rispettive qualità personali e con le condotte di cui al capo d'imputazione n. 1) e delle imputazioni che seguono, cagionavano, nell'occasione dell'evento tenutosi presso il locale "██████████ ██████████" un fatto di particolare gravità lesiva e idoneo a produrre nocumento diretto e indiretto a un grandissimo numero di soggetti. Con l'aggravante, per tutti di avere agito nonostante la previsione dell'evento, desumibile -tra l'altro- dalle precedenti e reiterate diffide comminate dalle competenti pubbliche autorità a causa del sovraffollamento del locale, ed in quanto, l'immobile sito in ██████████ in via ██████████ non poteva essere destinato alle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

- il solo ██████████ ██████████ era altresì chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 117, 81, 479 cod.pen. (capo 3) perché in concorso tra di loro, ██████████ ██████████ in rappresentanza dei soggetti cointeressati alla gestione della società ██████████ consapevole delle problematiche amministrative e tecniche del locale e del ruolo dei componenti della Commissione attestavano *altresì falsamente il rispetto delle condizioni di legge in relazione alla idoneità del sistema di areazione del locale, condizione per consentire la destinazione dell'immobile all'attività di pubblico spettacolo, nonostante fossero presenti e percepibili visivamente n. 5 elettroventilatori in meno e n. 8 finestre in meno, rispetto ai numeri indicati negli elaborati progettuali, e nonostante le finestre fossero, non solo in numero inferiore rispetto a quelle risultanti dal progetto, ma anche poste in zona prossima a scarichi di fumi o prodotti della combustione. Ometteva inoltre di rilevare e riscontrare le difformità dello stato dei luoghi rispetto al progetto del 2014 e di segnalare la presenza di strutture permanenti destinate al sostegno di carichi sospesi, e di carichi sospesi collocati in loco a partire dal 2016, e privi delle certificazioni*



previste dalla circolare del Ministero degli Interni prot. n° 1689 SG 205/4 del 1/04/2011, criticità ambiguamente risolta nelle prescrizioni del verbale con il riferimento, inserito per la prima volta, ad "eventuali" carichi sospesi, in realtà già presenti.

- [REDACTED] e [REDACTED] erano altresì chiamati a rispondere della contravvenzione prevista e punita dall'art. 681 cod.pen. (capo 7) perché nelle rispettive qualità aprivano e tenevano aperto il locale di pubblico spettacolo "[REDACTED] in presenza di una licenza illegittimamente ottenuta e comunque senza aver osservato le prescrizioni formulate dal SUAP nella medesima licenza.

3. I fatti oggetto del presente procedimento, sulla base della ricostruzione offerta dalle sentenze di merito, possono essere in sintesi così riassunti:

la notte fra il 7 e 1'8 dicembre 2018, presso il locale [REDACTED] in [REDACTED] era prevista l'esibizione di [REDACTED] (in arte [REDACTED] artista "trapper" particolarmente attrattivo per un pubblico di giovani e di giovanissimi.

L'esibizione, pubblicizzata per le ore 22:00 dagli organizzatori, iniziava in ritardo, in quanto il *trapper* aveva in programmazione un analogo *dj set* a Rimini, terminato intorno alla mezzanotte. Tra le ore 00:15 e le ore 00:45 circa, all'interno della discoteca erano presenti non meno di 1.158 soggetti, quasi tutti, peraltro, concentrati nella pista n. 1 (il cui affollamento massimo consentito era di n. 459 persone). Alle ore 00:45 circa (come è stato possibile ricostruire esattamente dal *timer* di alcuni video acquisiti dagli inquirenti), dopo che era stato annunciato l'arrivo del cantante, molti degli avventori che si trovavano sulla pista principale abbandonavano la discoteca, dirigendosi in massa soprattutto verso l'uscita di sicurezza n. 3. Il panico, rapidamente diffusosi nella discoteca, aveva determinato una fuga scomposta e rapidissima, tanto che, alle ore 00:51 circa, come dimostrano alcuni video ed immagini fotografiche acquisite nel corso delle indagini, la discoteca si presentava completamente vuota.

Per comprendere le cause del panico creatosi all'interno del locale, gli inquirenti sentivano a sommarie informazioni numerose persone che si trovavano nel locale al momento del fatto. Quasi tutti i presenti riferivano che, pochi istanti prima di abbandonare il locale, avevano improvvisamente accusato disturbi di respirazione e sintomi da intossicazione e, per questo motivo, in preda al panico, erano fuggiti repentinamente.

Il personale medico intervenuto nell'immediatezza dei fatti ha confermato l'esistenza della sintomatologia dichiarata (e poi riscontrata dai numerosi referti medici). Le dichiarazioni delle persone che si trovavano all'interno della discoteca, indirizzavano gli inquirenti verso il probabile utilizzo di uno spray



4. Nel giudizio di primo grado, definito con rito abbreviato dinanzi al Gip del Tribunale di Ancona, veniva in primo luogo acquisita la consulenza dell'Ing. [REDACTED] relativa allo stato dei luoghi ed in particolare alle caratteristiche dell'immobile dove si svolgeva l'attività del locale "[REDACTED]" con riferimento ai piani ed alle uscite di sicurezza.

Si accertava altresì che il numero dei presenti la notte tra il 7 e l'8 dicembre nella discoteca "[REDACTED]" era non inferiore a n. 1158 persone (di cui n. 1088 escussi a sommarie informazioni) di cui n. 42 facenti parte del personale di servizio, e 9 individuati come coloro che avevano diffuso lo spray. Detto numero risultava superiore a quello previsto dal SUAP del Comune di [REDACTED] in data 12.10.2017 che prevedeva una capienza massima di n. 871 persone suddivise in: n. 459 nella pista n. 1, n. 262 per la pista n.2 e n.150 nella pista ubicata al seminterrato.

Si accertava che la notte tra il 7 e l'8 dicembre, tenuto conto che la pista n. 2 era stata interdetta al pubblico e che in quella nel seminterrato, aperta poco prima dell'evacuazione, vi erano n. 12 persone, sulla pista n. 1 vi erano persone in numero pari a più del doppio del consentito.

Al fine di stimare il numero delle persone presenti nel locale nella notte dell'8 dicembre tra le ore 00.15 e le ore 00.45 nonché delle persone rimaste bloccate sulla rampa della S3 veniva acquisita la relazione dell'Ing. [REDACTED] i cui risultati risultavano sostanzialmente convergenti con quelli acquisiti dal Nucleo Comando Provinciale di Ancona.

Il consulente Ing. [REDACTED] attraverso le immagini ed i video raccolti, ha altresì determinato le modalità dell'esodo dal locale, consentendo così di ricostruire la tempistica dal momento della diffusione della sostanza urticante fino al cedimento delle balaustre e della completa evacuazione, eseguendo altresì una attività di modellazione in 3D delle dinamiche di esodo.

Detto consulente ha concluso che l'elevata densità di persone che si trovava sulla rampa (prossima alle 6 pp/m², come indicato dalla consulenza tecnica dell'Ing. [REDACTED] aveva impedito il libero movimento dei singoli non consentendo di decidere in autonomia eventuali modifiche delle traiettorie di percorrenza. La percezione di quanto accaduto non era inoltre facilmente intuibile dalle persone, ancora all'interno del locale, che si trovano in prossimità dell'uscita S3 e che generavano, anche per via delle loro densità, un'ulteriore pressione su coloro che si trovano bloccati all'esterno" precisando che tale situazione ha generato "una forte pressione interna della folla" che ha provocato il cedimento delle balaustre laterali della rampa, causando la caduta incontrollata di molte persone che sono rimaste bloccate dalla calca, andando a creare condizioni critiche di compressione dei corpi.



Dalle dichiarazioni dei soggetti escussi a sommarie informazioni si ricostruiva che in pochissimi istanti il deflusso sulla rampa si era bloccato creando un vero e proprio intasamento di persone che rimanevano immobilizzate senza potersi muovere né in avanti né indietro. Tale situazione contribuiva ad aumentare il panico tanto che alcune persone litigavano tra loro, altre tentavano di tornare indietro nel tentativo di raggiungere altre porte di sicurezza, mentre la maggior parte, spingeva in avanti nel tentativo di raggiungere immediatamente l'uscita a causa dei problemi respiratori riscontrati.

Con riguardo all'uscita S3, l'ing. [REDACTED] nella sua prima consulenza, ha individuato svariate difformità di tale uscita rispetto alla normativa di riferimento e, in particolare: 1) l'altezza è pari a 187 cm., inferiore al limite di 200 cm previsto dalla norma, difforme nonostante i limiti di tollerabilità previsti; 2) la rampa appartenente alla via di esodo S3 è priva del previsto pianerottolo, di larghezza minima 120 cm, necessario al collegamento con la scala di esodo; 3) la rampa di esodo, possiede una pendenza di circa il 20%, superiore al limite massimo prescritto dalla norma pari al 12%; 4) il percorso di esodo che dalla pista n.1 conduce verso l'uscita S3 e quindi al luogo sicuro temporaneo, non soddisfa la norma in quanto sono presenti gradini le cui dimensioni delle alzate e delle pedate non sono costanti; 5) la scala di esodo, di larghezza superiore a 3 metri, non possiede un corrimano centrale ed i gradini in mattoni presentano una superficie sdruciolevole; 6) i gradini della scala di esodo erano illuminati con una lampada facente parte di un impianto non conforme alla norma di riferimento; 7) le due balaustre a protezione della rampa versavano in pessimo stato conservativo. In particolare, tenuto conto del calcolo strutturale eseguito, non erano idonee a sopperire le spinte da affollamento. Si evidenziava altresì una difformità di natura geometrica in quanto la loro altezza era pari a 87 cm, cioè inferiore ai 100 cm previsti dalla norma; 8) sia l'illuminazione ordinaria che quella di emergenza non garantivano permanentemente i 5 lux in prossimità delle vie di esodo S3, e S4 e lungo l'esodo verso il luogo sicuro.

Quanto alla balaustra posta su entrambi i lati dell'uscita di *sicurezza* S3, si accertava che la stessa aveva un'altezza inferiore a quella prevista dalle norme vigenti; sulla scorta dei risultati di natura strutturale, non era idonea sia geometricamente che per la sua capacità di sopportare le spinte a cui era destinata; non era atta a sopportare quindi le sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso del pubblico in situazioni di emergenza; gli ancoraggi, sia in soletta che in facciata, della balaustra non erano adeguati. Oltre a ciò è stata evidenziata una carenza manutentiva che ha implementato il fenomeno



corrosivo di tutti gli elementi della balaustra, pregiudicandone sensibilmente i requisiti strutturali e la risposta prestazionale alle spinte da affollamento. Oggetto di accertamento é stato altresì il tema del servizio di sicurezza. La gestione della sicurezza, la sera del 7 dicembre 2018, era stata demandata a 13 addetti, con altrettanti ruoli mentre incaricato della sicurezza risultava

Dalle intercettazioni telefoniche acquisite e dalle dichiarazioni rese dagli addetti al servizio sicurezza risultava che prima della serata non era stato effettuato alcun briefing con gli addetti alla sicurezza come invece dichiarato (vedi Progressivo nr. 9869, del 14/02/2019, alle ore 14:48 tra e)

In merito alle porte di sicurezza, dalle dichiarazioni rese dai numerosi avventori, nonché dagli operatori della sicurezza, si accertava che poco prima dell'evacuazione tutte le porte erano chiuse, ad eccezione di quella dell'uscita di sicurezza S3 che è stata aperta alle ore 00:30 circa per consentire l'accesso all'area fumatori esterna.

Dall'analisi del telefono cellulare di è emerso che era abitudine del locale non aprire le porte fino ad una certa ora, soprattutto in occasioni di eventi *live* che prevedevano l'esibizione di artisti musicali, e ciò al fine di far risaltare la notevole affluenza di pubblico.

Analizzato il compendio probatorio, come fin qui delineato, la sentenza di primo grado, premessi i principi disciplinanti la responsabilità colposa, procedeva quindi ad esaminare le posizioni dei singoli imputati alla luce delle contestazioni elevate nei loro confronti.

Con riguardo a il primo addebito colposo a lui mosso, di carattere omissivo, quale organizzatore dell'evento musicale del 7/8 dicembre 2018, é quello di avere pianificato e consentito l'ingresso nel locale di un numero *di* persone molto elevato (1.158), superiore ai limiti previsti nella licenza ex art. 68 T.U.L.P.S., concentrati principalmente nella pista 1, per la quale il titolo prevedeva un affollamento massimo di 459 persone. Dalle indagini è emerso che è stato lui ad occuparsi della stampa delle locandine pubblicitarie e dei titoli di ingresso, nonché della loro distribuzione, anche tramite individuazione dei vari "pr", incaricati di promuovere l'evento presso le scuole. Dalle fatture esibite da , titolare della stamperia di di cui era solita la s.r.l., è emerso che le stampe delle "prevendite" variavano da un numero di 4000 a 6000 per ogni evento musicale organizzato nel corso dell'anno 2018, per un totale di 9 eventi complessivi. Per gli ordini relativi all'evento del 7/ 8 dicembre 2018, aveva parlato prima con poi, aveva consegnato ai "pr" le prevendite da distribuire.



Chiari riferimenti al numero elevato di persone previste per l'evento dell'8 dicembre si ricavano poi da messaggi telefonici dove si citano presenze di 1500-2500 avventori (vedi 18.11.2018, [REDACTED] [REDACTED] scambia messaggi con [REDACTED] [REDACTED] 07.12.2018, [REDACTED] [REDACTED] durante lo scambio di messaggi con Dj [REDACTED]

Alla luce di quanto precede, il giudice di primo grado ha ritenuto che il [REDACTED] fosse l'organizzatore della serata ed avesse la piena consapevolezza del numero degli avventori, avendo lui stesso curato la distribuzione delle prevendite e sapendo che sarebbe arrivato un numero di persone ben superiore alla capienza del locale. Quanto alla rilevanza causale dell'affollamento causato sulla verifica dell'evento *hic et nunc* sono state recepite le conclusioni del consulente dott. [REDACTED] il quale (pag. 56 della propria relazione del 16.9.2019) ha concluso dicendo che *"l'eccessivo affollamento ha causato un sovraccarico dell'uscita S3, con conseguente formazione di code, aumento delle tempistiche di evacuazione e delle probabilità di incidente. Pertanto, l'affollamento stimato, superiore a quello autorizzato e autorizzabile, è da ritenersi un fattore rilevante nell'intero processo di esodo avvenuto"*.

Dagli elementi istruttori raccolti é emerso altresì che il [REDACTED] all'interno della società "[REDACTED] Srl", si occupava della gestione di fatto della medesima ed in particolare dell'organizzazione degli eventi musicali presso la discoteca [REDACTED] di [REDACTED] pur in assenza di qualsivoglia carica o qualifica ufficiale dallo stesso ricoperta. Il predetto era un vero e proprio amministratore di fatto, che ha compiuto atti necessari alla vita sociale, avvalendosi [REDACTED] "prestanome" [REDACTED] Nel corso di tale attività è stato accertato che [REDACTED] [REDACTED] selezionava i lavoratori dipendenti dando loro disposizioni, tanto da essere stato indicato come un "soggetto di vertice all'interno della [REDACTED] Srl" e individuato come dirigente di fatto ex art. 299 D. Lgs nr. 81/2008, come tale sottoposto agli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Con riguardo a [REDACTED] [REDACTED] il primo addebito colposo a lui mosso, di carattere omissivo, quale organizzatore dell'evento musicale del 7/8 dicembre 2018, é quello di avere pianificato e consentito l'ingresso nel locale di un numero di persone molto elevato (1.158), superiore ai limiti previsti nella licenza ex art. 68 T.U.L.P.S., concentrati principalmente nella pista 1, per la quale il titolo prevedeva un affollamento massimo di 459 persone. Il secondo addebito, quale socio della società [REDACTED] S.r.l., é di non aver osservato le prescrizioni di cui al verbale di adunanza e parere favorevole al rilascio della licenza T.U.L.P.S. della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 12.10.2017, nonché di essere responsabile delle violazioni



della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d. lgs. n. 81 del 2008 contestate nei verbali ASUR.

██████ si è occupato del contratto di prestazione artistica con la società "██████ di ██████ che gestiva gli eventi dell'artista ██████ come è ██████ dalle dichiarazioni di ██████ dipendente della "██████ di ██████

Il "contratto di prestazione artistica", datato 11.11.2018 e relativo all'evento del 07.12.2018 presso la discoteca di ██████ stipulato con ██████ (in qualità di legale rappresentante della ██████ Srl), è stato depositato dal difensore di ██████ ██████, in arte ██████ ██████ per conto della società "██████

Dall'analisi del contenuto dei telefoni cellulari sequestrati agli imputati, sono emersi riferimenti al sovraffollamento della discoteca, non solo in occasione dell'evento del 7/8 dicembre 2018, ma anche in relazione ad eventi precedenti. Tale circostanza, oltre agli accertamenti S.I.A.E. dei giorni 15.02.2015, 08.12.2016, 22.01.2017 e 31.10.2017, che hanno riscontrato la presenza di circa un migliaio di soggetti ogni volta, dimostra l'abitudine nel superare il numero degli spettatori previsto dalla licenza autorizzativa. Quanto alla rilevanza causale dell'affollamento causato sulla verifica dell'evento *hic et nunc*, la sentenza di primo grado ha richiamato le parole del consulente dott. ██████ già citate.

Quanto agli altri addebiti, riteneva il giudice di primo grado che la mera qualifica di socio di una società di capitali non lo rendesse destinatario delle norme di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 e delle prescrizioni in contestazione di cui sono destinatari solo gli amministratori della società con esclusione nei suoi confronti dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod.pen. e della responsabilità per il capo 7) in cui si contestava l'omessa osservanza delle prescrizioni dell'autorità il cui rispetto è rimesso agli amministratori.

Con riguardo ad ██████ ██████, quale amministratore di fatto della ██████ ██████ s.r.l., l'addebito colposo è individuato nelle violazioni della normativa di cui al d.lgs. n. 81 del 2008.

Dagli elementi di prova acquisiti (segnatamente dalle dichiarazioni dei dipendenti, in particolare il teste ██████ segretaria della società anzidetta e dalle intercettazioni telefoniche) si ricava in capo allo stesso il ruolo di amministratore di fatto e di datore di lavoro disponendo di mandati in bianco o ██████ il timbro della ██████ e preventivamente firmati dal titolare ██████ Valter, così consentendogli di stipulare i contratti con i vari locali che richiedevano personale addetto alla sicurezza.



Pur essendo stato assunto come operaio, godeva di ampia autonomia nel gestire gli addetti alla sicurezza, nel provvedere a pagare le competenze ed a gestire la posta elettronica della società.

Di particolare importanza risultava una conversazione con il personale della Questura in cui si definisce "il responsabile dell'agenzia [REDACTED]". Dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso ad [REDACTED] è altresì emerso che, dopo essere stato convocato dal Nucleo Ispettorato del lavoro dei Carabinieri di [REDACTED] aveva cercato di inquinare le dichiarazioni che dovevano rendere alcuni addetti alla sicurezza cercando di non figurare quale gestore di fatto della società.

Né al fine di escludere il ruolo svolto [REDACTED] è stato conferito rilievo al fatto che fosse il [REDACTED] ad occuparsi degli incombenzi contabili.

Per le ragioni esposte con riguardo agli imputati [REDACTED] [REDACTED] ed [REDACTED] il giudice di primo grado ha ritenuto la ricorrenza delle violazioni delle specifiche norme del d.lgs. n. 81 del 2008 dettagliatamente indicate a pg. 114 della sentenza di primo grado e ritenute in nesso di causalità con l'evento.

Per gli imputati [REDACTED] e [REDACTED] sono state altresì ritenute le violazioni delle prescrizioni imposte nel verbale di adunanza della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 12.10.2017.

Con riguardo alla posizione dei proprietari del locale [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] agli stessi è stato contestato di aver concesso in locazione un locale del tutto inidoneo all'uso, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista strutturale, e per aver falsamente attestato nella relazione tecnica a firma Ing. [REDACTED] ai fini del rilascio della licenza ex art. 80 Tulp e poi della successiva licenza ex art. 68, che nei locali i ricambi d'aria erano realizzati in modo forzato attraverso elettroventilatori tutti con portata di 2100 mc/h.

A riguardo la sentenza di primo grado sulla base della relazione dell'Ing. [REDACTED] ha ripercorso la storia dell'edificio oggetto del contratto di locazione stipulato in data 12.10.2026 con la [REDACTED] s.r.l., che in origine era un manufatto agricolo cui erano intervenuti ampliamenti e sopraelevazioni. Emergeva altresì che la pratica di sanatoria era stata approntata ma mai rilasciata.

Emergeva altresì che all'epoca di verifica dei fatti per cui è processo l'edificio de quo risultava ancora privo sia del legittimo titolo edilizio abitativo in sanatoria che del certificato di agibilità relativo alla nuova destinazione d'uso. Risultavano inoltre rilasciate all'epoca le autorizzazioni ex art. 80 ed ex art. 68 Tulp con prescrizioni di esercizio.

La sentenza impugnata passava quindi ad esaminare il profilo dell'inidoneità strutturale del bene concesso in locazione, ritenendone sussistente l'elemento oggettivo, avuto riguardo in particolare alla balaustra ed alla scala; inoltre il



sistema di areazione non risultava conforme a quanto dichiarato ai fini dell'ottenimento della licenza ex art. 80 Tulpis nonché alla regola d'arte. Il giudice di primo grado riteneva, tuttavia, che dal punto di vista soggettivo tali addebiti (difetto strutturale e falso) non potessero essere ascritti neppure a titolo di colpa e ciò in ragione dell'esistenza della licenza ex art. 80 Tulpis e per la mancanza di cognizioni tecniche da parte degli imputati in relazione ai vizi rilevati e con riguardo al falso, non potendosi neppure escludere il mutamento dei luoghi dato che la relazione del [REDACTED] risale al 2014 e che i proprietari dal 2016 non avevano più la disponibilità del bene.

La responsabilità dei proprietari veniva, invece, fondata sul fatto di aver concesso in locazione un locale per uso sala da ballo, pur nella consapevolezza di non aver mai ottenuto il condono per il mutamento operato dalla originaria destinazione agricola e sul mancato ottenimento del certificato di agibilità ex art. 24 d.p.r. n. 380 del 2001.

Quanto alle restanti imputazioni, la sentenza di primo grado ha ritenuto che non vi fossero elementi per ritenere provato il concorso del [REDACTED] nel reato di cui al capo 3), ritenendo invece a carico del medesimo la contravvenzione di cui al capo 7).

La sentenza di primo grado ha quindi concluso dichiarando [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ed [REDACTED] [REDACTED] colpevoli dei reati loro ascritti, con esclusione del capo 3) e della contestata recidiva per [REDACTED] [REDACTED] e del capo 7) e dell'aggravante ex art. 589, comma 2, cod.pen. per [REDACTED] [REDACTED] e per l'effetto, uniti i reati di cui ai capi 1) e 2) dal vincolo del concorso formale, ed applicata la riduzione per la scelta del rito, ha condannato [REDACTED] [REDACTED] alla pena di anni cinque di reclusione per i capi 1) e 2) e di mesi uno di arresto ed Euro 90 di ammenda per il capo 7);

[REDACTED] [REDACTED] alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione per i capi 1) e 2);

[REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] alla pena di anni 4 di reclusione per i capi 1) e 2);

[REDACTED] [REDACTED] alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione per i capi 1) e 2);

[REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] alla pena di anni 3 di reclusione per i capi 1) e 2);

ha altresì condannato gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili per la cui liquidazione ha rimesso le parti dinanzi al giudice civile.

Ha assolto infine ex art. 530, comma 2 cod.proc.pen. [REDACTED] [REDACTED] dal reato di cui al capo 3) per non aver commesso il fatto e [REDACTED] [REDACTED] dal reato di cui al capo 7).

5. La sentenza della Corte d'appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei termini già riferiti, sostanzialmente confermando l'impianto motivatorio della sentenza di primo grado.



6. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori di fiducia, con separati atti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] con un unico atto e [REDACTED].

6.1. Ricorso per [REDACTED]: si articola in cinque motivi.

Con il primo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione.

Si assume che il [REDACTED] in quanto mero socio della [REDACTED] s.r.l. non era titolare di una posizione di garanzia per stessa affermazione del giudice di primo grado e le accuse nei suoi confronti elevate ai sensi degli artt. 40, comma 2, 589 e 449 cod.pen. non avrebbero potuto avere esito diverso dal proscioglimento. Nè i contenuti dei quattro messaggi telefonici citati per esteso alle pgg. 100 e 101 della sentenza impugnata possono fornire la prova dei poteri gestori tipici dell'imprenditore; così pure i messaggi del 7 e del 21 gennaio 2018 scambiati con [REDACTED] non provano se non la circostanza che egli lo esortava a porre in essere stratagemmi per fare in modo che la sala si presentasse gremita agli artisti mentre nulla autorizza a ritenerli espressione di un sistematico esercizio dei poteri direttivi tipici di un datore di lavoro.

Si rileva, tuttavia, che la Corte d'appello, dopo aver accertato che le condotte del [REDACTED] si erano concretizzate nell'attivarsi per ottenere la presenza dell'artista, nel tenere i contatti con la società Thaurus, nel curare la logistica dell'artista e nell'avvisarlo della tragedia, del tutto contraddittoriamente ha ribaltato le conclusioni ed ha ritenuto il [REDACTED] assimilabile ad un amministratore di fatto, citando a supporto i già indicati messaggi con [REDACTED] e non tenendo conto che la sentenza di primo grado aveva escluso per [REDACTED] il ruolo di amministratore di fatto.

Pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto che il [REDACTED] per il suo ruolo dovesse avere conoscenza della normativa in tema di sicurezza, dato che contrasta con la sentenza di primo grado che per il [REDACTED] aveva escluso la colpa specifica.

Ne consegue che la sentenza d'appello è internamente contraddittoria contenendo insormontabili incongruenze tra le affermazioni in essa formulate.

Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per difetto di contestazione.

Si premette che con l'atto di appello si era dedotta la nullità ex art. 521 cod.proc.pen., essendo stata affermata la penale responsabilità del [REDACTED] per un fatto diverso da quello enunciato nel capo di imputazione. A fronte dell'accusa di non aver impedito l'evento quale socio della [REDACTED] s.r.l., in sentenza vi è l'affermazione che lo stesso aveva fatto da intermediario tra la [REDACTED] s.r.l. che gestiva il locale e la [REDACTED] s.r.l. che vendeva le prestazioni dell'artista, con un ribaltamento di ruolo. Si rileva, quindi, che non vi era continenza tra il capo di



imputazione e quanto ritenuto in sentenza bensì eterogeneità con evidente violazione del diritto di difesa.

Si censura la sentenza impugnata che ha disatteso la censura sull'assunto che l'imputato aveva avuto modo di difendersi dalle accuse mossegli, così disattendendo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di fatto diverso.

Si assume che la condanna del [REDACTED] quale intermediario, e dunque come soggetto terzo, ricostruisce gli elementi materiali del fatto in modo difforme da come descritti nella imputazione e addebitati a titolo di colpa specifica e omissiva in cui sarebbe incorso come socio della [REDACTED] s.r.l. e quindi come appartenente ad una delle parti contrattuali.

Si ritiene che la responsabilità del [REDACTED] vada vagliata alla luce della qualifica formale attribuitagli nell'imputazione, non avendo lo stesso avuto modo di difendersi, tanto più in sede di giudizio abbreviato, dall'attribuzione di altre qualifiche. La mera qualifica di socio di società di capitali non lo rendeva destinatario delle norme di cui al d.lgs n. 81 del 2008. Va quindi escluso in capo al [REDACTED] ogni profilo di responsabilità, nonché l'aggravante di cui all'art. 589 comma 2 e la responsabilità per il capo 7). Trattasi, peraltro, di statuizione passata in giudicato non impugnata dal Pubblico Ministero ed impugnata dalla Procura generale presso la Corte d'appello con ricorso dichiarato inammissibile. Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione ed il travisamento della prova.

Si rileva che, posto che l'attività volta a favorire l'incontro tra domanda e offerta di servizi inerenti lo spettacolo artistico- musicale non è attività vietata dalla legge ed ha causa lecita, la Corte d'appello ha affermato la penale responsabilità dell'imputato incorrendo in un vizio di travisamento della prova, in quanto ha introdotto per la prima volta un elemento probatorio (quale la conoscenza in capo a lui delle carenze della struttura) che non è mai stato acquisito agli atti e neppure è stato oggetto di valutazione né nella sentenza del Gup né negli atti di indagine.

Con il quarto motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale.

Si assume che difetta il nesso di causalità tra la intermediazione svolta con la stipula del contratto tra Thaurus live s.r.l. e [REDACTED] s.r.l. avvenuta l'11.11.2018 e l'evento morte di sei avventori realizzatosi l'8.12.2018.

Con il quinto motivo deduce la mancanza di motivazione nella determinazione della pena.

Si censura la pena irrogata, considerato che è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 589, comma 2 cod.pen. e ciò comparando le pene irrogate agli altri



imputati così da trattare il [REDACTED] più severamente degli altri aggiungendo che non é stato neanche motivato lo scostamento dal minimo edittale.

6.2. Ricorso per [REDACTED] [REDACTED]: si articola in quattro motivi.

Con il primo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità di cui agli artt. 191, 266 e 270 cod.proc.pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. per avere la Corte territoriale ritenuto utilizzabili le risultanze captative acquisite nell'ambito del presente procedimento penale ed in quello rubricato al n. 1199/2019 R.G.N.R. mod. 21, pur non sussistendone i presupposti legittimanti in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione.

Si assume che la sentenza é viziata per avere il giudice di secondo grado ritenuto pienamente utilizzabili, con riguardo alle ipotesi delittuose di omicidio e disastro colposo, le risultanze captative acquisite nell'ambito nel presente procedimento ed in quello rubricato al n. 1199-2019 anche in difetto dei presupposti legittimanti di cui all'art. 266 cod.proc.pen.

Si rileva che nel procedimento n. 1199-19 R.G.N.R. mod. 21 iscritto a carico di coloro che erano chiamati a rispondere dell'evento morte quale conseguenza della diffusione dello spray urticante all'interno del locale, il titolo di reato in virtù del quale erano state disposte le intercettazioni telefoniche era quello di omicidio preterintenzionale, mentre nell'ambito del presente procedimento penale i Pubblici Ministeri fondavano la domanda ex art. 267 cod.proc.pen. sui delitti dolosi di falso, trovando applicazione nel primo procedimento la disciplina di cui all'art. 270 cod.proc.pen. dettata prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 161 del 2019, convertito con modificazioni in legge 7/2020, e di quella prevista dal d.l. 105/2023, convertito con modificazioni in l. n. 137/2023.

I criteri interpretativi sono stati poi sanciti dalle S.U. Cavallo.

Pertanto, per legittimare l'impiego delle risultanze captative in altro procedimento deve farsi riferimento non già al concetto di medesimo fatto storico, come ritenuto dalla Corte d'appello, bensì alla notizia di reato. Sono altresì inutilizzabili le risultanze captative acquisite nel presente procedimento sulla scorta di altri titoli di reato.

Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti in capo all'associazione [REDACTED] i requisiti legittimanti la costituzione di parte civile, come risultante dalla dichiarazione di costituzione dell'ente.

Si assume che la sentenza impugnata é errata per avere la Corte d'appello ritenuto sussistenti i requisiti legittimanti la costituzione di parte civile di [REDACTED]



Si rileva che l'ente in questione ha dedotto nel proprio atto costitutivo che lo scopo statutario esclusivo é la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti ma tale finalit  non   essenziale e specifica dell'ente medesimo ma ha carattere generico ed onnicomprensivo. Inoltre, non   provato il collegamento territoriale tra l'ambito operativo dell'associazione e l'area interessata dalla lesione, tenuto conto che l'ente ha sede in Roma e non   stato documentato alcun riferimento allo specifico ambito territoriale.

Con il terzo motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullit  ex art. 125, comma 3, cod.proc.pen. e 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. o la mancanza e la manifesta illogicit  della motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il nesso di causalit  materiale tra gli addebiti mossi al prevenuto e l'evento dannoso, con motivazione incongrua, quanto agli agiti commissivi, e con motivazione apparente quanto alle condotte omissive, come risultante dal testo delle sentenze di merito e dall'atto di impugnazione.

Si premette che il prevenuto   stato ritenuto responsabile per avere consentito l'accesso all'interno del locale ad un numero di avventori superiore al consentito e per avere omesso di adottare quanto prescritto da alcune norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs n. 81 del 2008 e dalle prescrizioni imposte nel verbale di adunanza del CCVLP del 12.10.2017.

Si assume che la sentenza   manifestamente illogica quanto alla sussistenza del nesso causale tra la condotta commissiva e l'evento.

Ed invero, la conclusione che il sovraffollamento ha costituito concausa dell'evento contrasta con l'accertamento che il numero delle persone presenti sulla rampa al momento del cedimento delle balaustre fosse pari a 120 e con l'affermazione che il numero degli avventori sulla rampa fosse non abnorme in termini di sicurezza. La Corte d'appello   giunta ad affermare che l'evento   occorso esclusivamente per il deficit strutturale e per il pessimo stato manutentivo delle balaustre, pertanto dette carenze strutturali e manutentive si ergono ad eventi interruttivi del nesso di causalit  materiale.

Con riguardo invece alla ricorrenza del nesso di causalit  tra l'agire omissivo e l'evento, la motivazione   solo apparente, atteso che le doglianze del ricorrente sono rimaste prive di adeguata risposta.

Si rileva che la Corte territoriale si   limitata ad un mero rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, affermando in ordine agli agiti omissivi che senza le omissioni imputate al [REDACTED] l'evento lesivo non si sarebbe verificato o comunque avrebbe avuto una gravit  diversa cos  non



prendendo posizione sulle censure specificamente mosse dal ricorrente nell'atto di gravame.

Si rileva che la difesa aveva preso posizione su tutte le violazioni contestate:

con riguardo alla prescrizione n. 6 afferente all'installazione di cartellonistica indicante il punto di raccolta all'esterno dell'attività e modifica delle planimetrie affisse nelle varie sale) si rileva che dalla sentenza impugnata nulla emerge a riguardo;

con riguardo alla prescrizione n. 12, riguardante la produzione di certificazione riguardante i parametri microclimatici, si rileva che di tale fatto il [REDACTED] non era chiamato a rispondere;

con riguardo alla prescrizione n. 13, riguardante l'altezza della balaustra, si rileva che l'analisi compiuta dal c.t. Mangione in ordine alle potenziali cause di rottura delle balaustre, induce con elevata probabilità logica alla conclusione che le stesse, anche qualora fossero state di altezza pari a quella imposta dalla normativa di settore, stante l'elevato grado di degrado in cui versavano, sarebbero risultate parimenti inidonee ed avrebbero comunque ceduto;

con riguardo alla prescrizione n. 9 riguardante gli eventuali carichi sospesi, si rileva che la stessa non assume rilevanza causale;

con riguardo alla prescrizione n. 14, il Gip osservava che non era stata adempiuta ma in nessun modo si ricava l'efficienza causale della prescrizione inerente alla disposizione degli arredi mentre per le violazioni di cui ai nn. 2 e 7 si rinvia alle violazioni di cui al d.lgs. n. 81 del 2008.

Si assume altresì che la Corte d'appello, nonostante il punto sia stato oggetto di gravame, sia caduta in contraddizione laddove ha affermato che in capo all'imputato gravavano gli obblighi previsti dall'art. 17 ed il connesso obbligo ex art. 18, comma 1, lett. t), e 43 T.U.L.S. nonostante lo stesso fosse risultato dirigente di fatto e si rileva l'inconferenza del richiamo all'art. 26 relativo al rischio interferenziale.

Da ultimo si rappresenta che [REDACTED] é stato ritenuto responsabile della violazione di cui all'art. 43, comma 1, lett. b), T.U.S.L., nonostante il mancato assolvimento di tali prescrizioni fosse stato contestato solo [REDACTED] Pertanto il complessivo corpo motivazionale non fornisce alcuna risposta alle specifiche e puntuali censure mosse dall'odierno ricorrente.

Con il quarto motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 125, comma 3, cod.proc.pen. e 111, comma 6, Cost. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. o la mancanza di motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. per avere la Corte d'appello solo apparentemente motivato in ordine alla valutazione della ricorrenza del doppio nesso causale colpa-evento, ed all'affermazione della



evitabilità del tragico evento occorso, come risultante dal testo delle sentenze di merito e dall'atto di impugnazione.

Si assume che la Corte territoriale, nell'affermare la sussistenza della causalità della colpa, ha omesso di motivare in ordine alla prevedibilità dell'evento e quindi all'eventuale efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito.

Si rileva che per la prova dell'elemento soggettivo del reato si richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile ma anche che lo stesso poteva essere evitato dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee, non potendo essere soggettivamente ascritto un evento che con valutazione ex ante non avrebbe potuto comunque essere evitato. Ciò richiede, quindi, che sia anche rigorosamente individuata la condotta doverosa che avrebbe potuto evitare l'evento. A tali indicazioni non si sono attenuti i giudici di merito.

Con riguardo alla condotta commissiva, ovvero l'accesso consentito ad un numero di avventori superiore a quello indicato nella licenza, il giudice d'appello ha omesso qualsiasi rigorosa ricostruzione circa l'incidenza che la condotta alternativa lecita, alla luce degli innumerevoli anelli concausali, avrebbe sortito sull'evento.

Il giudizio di evitabilità dell'evento risulta inficiato da due elementi: il numero di avventori presenti sulla rampa dell'uscita di sicurezza S3, stando alla stima dell'Ing. [REDACTED] pari a circa 120, ed il numero di ragazzi che, stando all'elaborato tecnico dell'Ing. [REDACTED] ha impiegato nell'arco temporale tra le 00:45 e le 00:57/1:04 l'uscita di sicurezza S3, pari al 29% della totalità di quelli presenti nel locale. Entrambi tali dati sono inferiori al numero di avventori che la sala da ballo ove si è verificato l'evento poteva ospitare (circa 459 persone).

Considerati tali dati ed in assenza di indagini tecniche sul punto, non vi è nemmeno la probabilità che la tragedia sarebbe stata evitata o contenuta nell'ipotesi in cui il numero degli avventori fosse stato compreso nel limite massimo di 459 persone. Invero, considerato il numero di avventori presenti e valutato che i sintomi della sostanza urticante sarebbero stati i medesimi anche a fronte di un minor affollamento, l'esodo sarebbe risultato ugualmente scomposto e incontrollato. Parimenti non è stato adottato alcun rigore immaginativo riguardo all'incidenza negativa che le condotte alternative lecite e quelle di ordine omissivo avrebbero potuto avere sul tragico evento, ovvero la violazione delle prescrizioni contenute nel verbale di adunanza e nel parere favorevole della CCVLPS del 12.10.2017 e delle norme del TUSL. Sul punto, a fronte delle argomentazioni svolte dalla difesa, la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente.

6.3. Ricorso per [REDACTED] [REDACTED]: si articola in tre motivi.



Con il primo motivo deduce la violazione di norma processuale stabilità a pena di nullità ed inutilizzabilità (art. 270 cod.proc.pen.).

Si assume che, con riguardo ai reati colposi ascritti all'imputato, meramente congiunti in via occasionale a quelli dolosi in ordine ai quali le intercettazioni erano state autorizzate, non ricorrono i presupposti per l'utilizzabilità delle intercettazioni; il concetto di stesso fatto naturalistico proposto dalla Corte territoriale dunque non ha senso giuridico. Si cita a riguardo S.U. n. 36764/2024 la quale giunge alle stesse conclusioni nel caso di captazioni risalenti al 2018.

L'eccezione peraltro si riferisce ad un profilo di inutilizzabilità patologica rilevabile anche nel giudizio abbreviato in ogni stadio e grado del procedimento.

Con il secondo motivo deduce la violazione della legge penale (artt. 40, 42 e 113 cod.pen. con riferimento agli artt. 589 e 449 cod.pen.).

Si rileva che la Corte d'appello, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 390/2024 ha ritenuto che [REDACTED] non fosse l'amministratore di fatto della [REDACTED] s.r.l. sicché lo stesso non rivestiva il ruolo che costituiva il presupposto della sua ritenuta responsabilità penale. Si tratta di valorizzare una decisione che ha analizzato con particolare minuziosità e tecnicismo il tema della veste assunta [REDACTED]

Non è rilevante a tal fine che [REDACTED] utilizzasse la posta elettronica in uso alla società, trattandosi di funzione delegata, né che individuasse le persone che dovevano presenziare ai singoli eventi, essendo stato assunto dal [REDACTED] proprio per quel compito, così come per l'attività di raccolta di contratti con i locali pubblici non essendo lui a dettarne il contenuto economico.

Al contrario era [REDACTED] legale rappresentante della [REDACTED] Service s.r.l., ad essere destinatario degli obblighi di protezione antinfortunistica. Del resto tutti i ragazzi che hanno lavorato per la società hanno dichiarato di essere stati retribuiti da [REDACTED]

Si richiama peraltro la giurisprudenza di legittimità in ordine agli indici necessari o indici sintomatici per individuare l'amministratore di fatto, elementi che non ricorrono per [REDACTED]

Si rileva, peraltro, con riguardo alla figura del preposto di fatto che la legge n. 215 del 2021 ha introdotto l'art. 18 comma 1, lett. b bis la quale prevede l'obbligo per il datore di lavoro e per il dirigente di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art. 19, così superando la figura del preposto di fatto, venendo così in rilievo una norma definitoria che anche alla stregua dell'art. 2 cod.pen. trova applicazione nel caso in esame. Ne consegue l'insussistenza del ruolo di responsabile di fatto della sicurezza per [REDACTED]



Occorre a tal fine delimitare il concetto di posizione di garanzia che distingue tra posizioni di controllo e posizioni di protezione nonché la sussistenza di poteri impeditivi predeterminati normativamente che tracciano il perimetro dell'omissione penalmente rilevante.

Quanto alla mancata effettuazione del briefing, si tratta di attività non prevista dal D.M. 6.10.2009, che regola la materia ed in ogni caso non si è accertato se la condotta alternativa lecita sarebbe stata salvifica. Peraltro, l'elemento determinante non sono state le porte di sicurezza ma le condizioni del locale che non possono essere addebitate [REDACTED] che non era né proprietario né conduttore della struttura.

In ultimo, la Corte territoriale addebita ai gestori del locale ma anche agli addetti alla vigilanza di non aver gestito l'emergenza astenendosi dall'indirizzare le persone a servirsi anche di altre uscite di sicurezza oltre alla S3.

Con riguardo al tema della causalità della colpa nella specie si registra un carattere eziologico multifattoriale che determinò l'evento contestato trattandosi di condotte sia dolose che colpose.

Quanto alla cooperazione colposa, si assume che [REDACTED] non conosceva né poteva conoscere i difetti strutturali e le carenze amministrative del locale in quanto non immediatamente rilevabili. Sicché non è dato ricavare la consapevolezza del carattere colposo dell'agire dei coimputati.

Con riguardo al concorso colposo nel reato doloso, lo stesso secondo la dottrina classica non può ritenersi sussistente, qualificandosi la condotta nell'alveo degli artt. 41 e 590-589 cod.pen. Mentre, invece, il Gup ha ritenuto il concorso colposo [REDACTED] insieme ad altri, nell'agire doloso di coloro che hanno usato lo spray.

Con il terzo motivo deduce la violazione della legge penale (artt. 133 e 62 bis cod.pen.).

Si censura la sentenza impugnata in ordine alla motivazione adottata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

6.4. Ricorso per [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]: si articola in tre motivi di ricorso.

Con il primo deducevano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale anche processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen. in riferimento agli artt. 40, 41, 43, 113, 589 cod.pen. e agli artt. 1575 e sss. cod.civ.; e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. in riferimento agli artt. 40, 41, 43, 113, 589 cod.pen. e dell'art. 1575 e ss. cod.civ. quanto alla causalità della colpa tra l'inidoneità giuridica dell'immobile e gli eventi per cui è giudizio e la concretizzazione del rischio.



Si premette che le regole di condotta individuate dai giudici di merito a fondamento della responsabilità omissiva colposa sono: 1) il mancato perfezionamento del condono ex l. n. 47 del 1985 e la conseguente illiceità della destinazione d'uso dell'immobile a sala da ballo; 2) il mancato rilascio dell'agibilità ex art. 24 d.p.r. n. 380 del 2001.

Quanto al primo aspetto, si rileva che dette regole non prendono in considerazione l'area del rischio sotteso alla adeguatezza o meno delle strutture dell'immobile alla tutela della salute e della sicurezza dei suoi abitanti/utilizzatori ma si limitano al rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.

Si ritiene che entrambi i giudici di merito abbiano errato nel ritenere che la norma regolatrice inerente il mancato rilascio del condono (richiesto già da Tarquinio e non rilasciato unicamente per un motivo formale ovvero subordinato alla presentazione dell'atto notarile di compravendita del relitto stradale di cui alla delibera di Giunta Municipale n. 55 del 23.10.2014) intendesse regolare l'area di rischio inerente la sicurezza e la salute delle persone utilizzatrici e frequentatrici dello stabile, individuando la posizione di garanzia dei ricorrenti nell'obbligo del proprietario di consegnare il bene locato esente da vizi. Alla luce della giurisprudenza civile, tuttavia, l'abusivo utilizzo dell'immobile in relazione alla sua destinazione d'uso urbanistica è irrilevante ai fini dell'imputazione.

Tale giudizio non appare poter superare la verifica controfattuale atteso che, ove i ricorrenti avessero completato l'iter amministrativo inerente il condono, l'accadimento si sarebbe comunque verificato di talché deve essere escluso il nesso di causalità tra la condotta e l'evento.

Con riguardo al mancato rilascio dell'agibilità ex art. 24 d.p.r. n. 380 del 2001, si assume che erroneamente il rilascio della stessa presupponga una verifica preventiva ispettiva, come per le agibilità ex art. 80 e 68 TULPS, mentre quella ex art. 24 d.p.r. n. 380 del 2001 non presuppone alcuna attività ispettiva.

Con riguardo all'elemento soggettivo, si rileva che il Tribunale aveva già risolto in senso negativo la sussistenza della colpa in capo ai ricorrenti con riguardo al difetto strutturale ed al falso; con riguardo al primo aspetto era stato ritenuto assorbente il rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 TULPS atteso che la presenza di un provvedimento dell'autorità è una scusante per i proprietari ma inoltre il giudice di primo grado non imputava ai ricorrenti neanche le carenze manutentive che incombevano sul conduttore e neppure il falso ideologico.

Dopo aver premesso la distinzione tra capi e punti della decisione e sul concetto di giudicato progressivo, si rileva che in mancanza di qualsivoglia appello del Pubblico Ministero o delle parti civili nei confronti degli odierni ricorrenti e quindi in mancanza di devoluzione in grado di appello del punto inerente la declaratoria di non imputabilità ai ricorrenti delle carenze strutturali e manutentive



dell'immobile e dei suoi annessi che lo avrebbero reso inidoneo all'uso, non è consentita una nuova e diversa valutazione in appello.

Con il secondo deducevano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale anche processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen. in riferimento agli artt. 597, 648, 649 cod.proc.pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in riferimento agli artt. 597, 648, 649 ed alle difese svolte nel corso della discussione nel giudizio di appello. Richiesta di dichiarazione di irrevocabilità ex art. 624 cod.proc.pen.

Si assume che la sentenza impugnata non tiene conto che il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'addebito relativo al difetto strutturale e quello relativo al falso non potessero essere imputati agli odierni ricorrenti neppure a titolo di colpa con conseguente effetto preclusivo per la mancata devoluzione in appello. Peraltro, sotto il profilo sostanziale, la Corte d'appello, da una parte, per i ricorrenti richiama le anomalie giuridico amministrative del sub procedimento di condono, dall'altro, attribuisce una specifica posizione di garanzia solamente a chi "idea, organizza, gestisce l'evento"; pertanto, pur in presenza di una c.d. doppia conforme le due motivazioni evidenziano una non coincidenza su alcuni passaggi logico- giuridici.

Inoltre entrambe le sentenze sono viziate per il fatto di essere fondate su una colpa generica aggiuntiva (obbligo di vigilanza sul comportamento contrattuale altrui difforme dalla stessa norma) che entrambi i giudicanti hanno ricavato non ex ante ma ex post, partendo cioè dall'evento verificatosi per poi chiedersi quali precauzioni avrebbero potuto impedirlo; così facendo, tuttavia, hanno contraddetto un chiaro indirizzo interpretativo di legittimità per il quale la regola cautelare che si assume violata deve essere preesistente al fatto. Invero anche la colpa generica presuppone l'esistenza di un sapere scientifico, tecnico o esperienziale pre-dato giacché non è il giudice a creare la regola ma la norma di legge e la sua interpretazione.

Con il terzo motivo deducevano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale anche processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen. in riferimento agli artt. 62 bis, 133 cod.pen, 538 cod.proc.pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in riferimento agli artt. 62 bis, 133 cod.pen, 538 cod.proc.pen.

Si assume che entrambi i giudicanti nel negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche hanno omissso ogni valutazione sull'effettivo comportamento tenuto dagli odierni ricorrenti anche sotto il profilo processuale,



come nel caso degli odierni ricorrenti che non si sono mai opposti ad alcuna attività istruttoria accettando anche di accedere al rito abbreviato.

Immotivata é altresì la dosimetria della pena applicata a [REDACTED] [REDACTED] difettando ogni motivazione sul ruolo di propria maggior attività nella gestione dell'immobile contestandosi la determinazione della pena base. Analoghe considerazioni valgono per [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]

6.5. Ricorso per [REDACTED] [REDACTED]: si articola in due motivi.

Con il primo deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché la motivazione apparente con conseguente nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.

Si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la responsabilità dell'imputato senza tenere conto delle contestazioni mosse dalla difesa con l'atto di appello, richiamando genericamente la sentenza di primo grado ed adottando una motivazione apparente, sia in ordine alla responsabilità che al trattamento sanzionatorio.

Si ritiene che l'assunto posto dal giudice di primo grado a fondamento della condanna confermata in appello poggia su presupposti del tutto erronei e sull'erronea lettura del rapporto tra locatore e conduttore, ovvero la [REDACTED] s.r.l.

Si ritiene che dall'esame delle clausole del contratto di locazione si evinca che i proprietari non erano tenuti a garantire alcunché ed erano totalmente estranei ai fatti svoltisi nella notte del 7-8 dicembre 2018, non potendo interferire nell'attività di gestione della discoteca.

Si rileva che le accuse mosse alla parte proprietaria si sostanziano in una serie di abusi edilizi e di difformità urbanistiche che avrebbero reso il locale inidoneo alla destinazione d'uso consentita dal Comune medesimo.

Inoltre difetta con riguardo agli addebiti colposi ascritti ai proprietari il giudizio controfattuale.

Infine si censura la sentenza impugnata in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena per aver adottato una motivazione identica a quella del giudice di primo grado, omettendo qualsiasi valutazione sull'aspetto personologico e soggettivo di ciascun imputato.

Con il secondo motivo deduce la inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale e la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 40, 41 e 113 cod.pen.



Si assume che per i proprietari non é stato accertato il nesso eziologico tra quanto contestato e l'evento né l'elemento soggettivo del reato a carico dei medesimi.

Non si può ritenere che l'assolvimento degli oneri urbanistici nel locale in questione avrebbe contribuito nella determinazione dell'evento considerati quelli che sono stati ritenuti i motivi che hanno causato l'evento, ovvero l'eccessivo affollamento del locale ed il getto dello spray per cui la Security ebbe l'ordine di aprire solo l'uscita S3.

Nella specie, si ritiene che si voglia addossare ai proprietari responsabilità che incombono sui gestori del locale.

Nella specie si ritiene che la condotta dei gestori a seguito delle gravi inadempienze e violazioni legali e fattuali di prudenza e di cautela abbia dato causa all'evento con esclusione della originaria posizione di garanzia del proprietario dell'immobile proprio per l'impossibilità dello stesso di esercitare il controllo. La Corte d'appello ha omesso qualsiasi ragionamento controfattuale in ordine alle posizioni ed alle condotte dei proprietari rispetto a quelle dei gestori e controllori, limitandosi ad applicare la regola del concorso di più soggetti nella commissione di un reato colposo senza escludere gli obblighi di cautela ricadenti sui proprietari per effetto della condotta sopravvenuta ed abnorme dei gestori.

7. L'imputato [REDACTED] ha depositato "breve nota integrativa al ricorso"; l'imputato [REDACTED] ha depositato memoria con motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod.proc.pen.

8. Le parti civili [REDACTED] e [REDACTED] rappresentate dall'Avv. [REDACTED] hanno depositato conclusioni scritte.

La parte civile [REDACTED] rappresentata dall'Avv., [REDACTED] ha depositato conclusioni scritte.

La parte civile [REDACTED] rappresentata dall'avv. [REDACTED] ha depositato conclusioni scritte.

Le parti civili [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dall'Avv. [REDACTED] hanno depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen.

Le parti civili [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] assistite dall'Avv. [REDACTED] hanno depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, giova premettere che ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia



adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze, in tal caso, possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01).

Ebbene nella specie la sentenza impugnata, pur avendo per taluni punti riformato la sentenza di primo grado, ne ha reiterato nella sostanza l'impianto motivatorio. Infatti, i giudici di appello hanno esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei rispetto a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione appellata; gli stessi motivi di gravame non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione appellata.

Quanto al vaglio rimesso a questa Corte, non è superfluo rammentare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservata, in via esclusiva, alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale questa Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945; Sez. U., n. 30 del 27/09/1995, Rv. 202903).

1.1. La posizione di [REDACTED]

È stato ritenuto responsabile, in qualità di socio della [REDACTED] s.r.l., dei reati di cui ai capi 1 (art. 589, cod.pen.) e 2) (artt. 113 e 449 in relazione all'art. 434, commi 1 e 2; cod.pen.) mentre invece è stato assolto, già in primo grado, dal reato di cui al capo 7) (contravvenzione ex art. 681 cod.pen.) per non aver commesso il fatto.

Esaminando partitamente le censure mosse con l'odierno ricorso, il primo motivo, con cui si denuncia la contraddittorietà della sentenza in ordine al ruolo assunto dal [REDACTED] nella [REDACTED] s.r.l., ovvero se di socio o di amministratore di fatto, con riferimento all'assunzione della posizione di garanzia, è manifestamente infondato.

Va premesso che l'addebito di colpa mosso al [REDACTED] nell'editto accusatorio è in sintesi il seguente:

1) di aver organizzato l'evento del 7/8 dicembre 2018, pianificando prima e consentendo poi, l'ingresso nel locale "[REDACTED] di [REDACTED] di un numero di persone molto superiore alla capienza del locale; 2) quale socio della [REDACTED] s.r.l., di non aver rispettato le prescrizioni di cui al verbale di adunanza e parere favorevole al rilascio della licenza TULPS della Commissione



vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 12.10.2017; 3) di aver violato la normativa di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro. A fronte di dette contestazioni, la sentenza d'appello ha ritenuto che dall'ampio compendio probatorio acquisito in primo grado siano emersi elementi idonei a comprovare che il [REDACTED] formalmente mero socio della [REDACTED] s.r.l., fosse in realtà il soggetto che abitualmente organizzava gli eventi ospitati nella discoteca di [REDACTED] contattava direttamente i dirigenti delle società che curavano gli interessi degli artisti ed aveva interlocuzioni anche con il responsabile della sicurezza [REDACTED]. Pertanto, il ruolo del [REDACTED] nella [REDACTED] s.r.l., in un peculiare contesto in cui l'amministratore della società, tale [REDACTED], era una sorta di figura di facciata o "testa di legno", era quello di soggetto responsabile del settore nevralgico della gestione degli eventi, essendo chiamato in tale ambito a compiere le scelte imprenditoriali per la società finalizzate, almeno in linea teorica, a contemperare il conseguimento dei profitti aziendali con il rispetto della normativa in tema di sicurezza.

Con specifico riguardo all'organizzazione dell'evento per cui è processo, il ruolo assunto dal [REDACTED] viene puntualmente delineato nella sentenza di primo grado la quale, con motivazione logica ed esente da contraddizioni, ha ricostruito che l'evento del 7-8 dicembre 2018 presso la "[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] di [REDACTED] era stato organizzato da [REDACTED] che si era accordato con la società "[REDACTED] di [REDACTED] che, a sua volta, curava la gestione degli eventi di "[REDACTED] [REDACTED] (al secolo [REDACTED] [REDACTED] noto artista trapper in voga specie tra i giovanissimi, come emerso, in particolare, dalla testimonianza di [REDACTED] [REDACTED] dipendente della predetta società.

La stessa precisava che per l'evento de quo aveva avuto contatti solo con [REDACTED] e che lo stesso da circa otto anni collaborava con l'agenzia per l'organizzazione degli eventi musicali in diversi locali. Anche la formalizzazione del contratto per la prestazione artistica di [REDACTED] del 7-8 dicembre era stata gestita direttamente dal [REDACTED] ed il relativo atto, depositato dalla difesa dell'artista, riportava la firma del [REDACTED] in qualità di legale rappresentante della [REDACTED] s.r.l. il quale tuttavia, nel corso dell'interrogatorio, non la riconosceva come propria, riferendo che dell'evento si era occupato [REDACTED] unitamente a [REDACTED]. Dalla testimonianza della [REDACTED] si ricavava altresì che il [REDACTED] non agiva da intermediario, non ricevendo alcun compenso a tale titolo dalle parti, e che comunque non aveva mai riferito di aver venduto l'evento alla [REDACTED] s.r.l., dichiarazioni che trovavano riscontro in quanto dichiarato da [REDACTED] e dal suo manager Lombrini Capalbo, i quali confermavano il ruolo svolto dal Caponi quale organizzatore sia del dj set presso la discoteca "[REDACTED]" di



██████ e subito dopo alla "██████ di ██████ in data 7/8 dicembre 2018.

Alla stregua del compendio probatorio acquisito, la sentenza di primo grado riconosceva la responsabilità del ██████ come organizzatore dell'evento, e non già quale amministratore di fatto, ritenendo, pertanto, che allo stesso non potessero ascrivere le altre violazioni, ovvero quelle previste dal d.lgs n. 81 del 2008 e le altre prescrizioni che vedono come destinatari solo gli amministratori della società, così escludendo anche la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2 cod.pen.

La sentenza d'appello, sia pure con un percorso motivatorio più contratto e meno puntuale, ha confermato il ruolo attribuito al ██████ dal giudice di primo grado, senza quindi mai definirlo quale amministratore di fatto della ██████ s.r.l. addebitandogli, tuttavia, erroneamente i profili del mancato rispetto delle condizioni di lavoro che la sentenza di primo grado aveva escluso in quanto mero socio della ██████ s.r.l..

All'evidenza, trattasi di valutazioni in peius che la Corte d'appello non poteva introdurre, stante la mancanza di appello del P.M. (essendo stato il ricorso proposto dal medesimo dichiarato inammissibile) o delle parti civili sul punto (le parti civili si sono invero limitate ad insistere nell'appello sul ruolo direttivo del ██████ riconosciuto dalle sentenze di merito) di talché la motivazione va sul punto emendata, non potendosi ritenere la ricorrenza dei profili dianzi esposti che, in ogni caso, non hanno avuto alcuna incidenza in punto di commisurazione della pena nel giudizio di appello.

Ed inoltre, ricorrendo alla cd. "prova di resistenza", espunti tali profili errati, la decisione rimane invariata in base alle ulteriori prove, di per sé sufficienti a giustificare la soluzione adottata.

Quanto invece alla sussistenza del profilo di colpa fondante la responsabilità del ██████ le due convergenti motivazioni di merito hanno dato logico ed esauriente conto della ragione per la quale è stata riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato.

A ben vedere, le decisioni sono del tutto coerenti con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, elaborati nel percorso di affinamento della responsabilità del soggetto che riveste una posizione di "garanzia" nei confronti di un altro soggetto o di una categoria di persone.

A tal fine, nell'individuazione dei reali destinatari degli obblighi protettivi, vengono in rilievo le funzioni in concreto esercitate dal soggetto agente (Sez. U, n. 9874 del 01/07/1992, Rv. 191185), spettando all'interprete di procedere alla selezione delle diverse posizioni di garanzia, per tutti i casi della vita non tipizzati dal legislatore corrispondenti a una situazione di passività, in cui versi il titolare



del bene protetto; l'interprete, in tale ambito ricostruttivo, deve individuare il contenuto degli obblighi impeditivi specificamente riferibili al soggetto che versa in posizione di garanzia (Sez. 4, n. 33596 del 19.5.2021, Rv. 281747).

In tal senso, dunque, viene in rilievo la posizione di chi, in base alla teoria del rischio, che definisce e affina quella della posizione di garante, gestisce una situazione produttiva di un determinato rischio per i terzi, posizione che fonda la responsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai sensi dell'art. 40 cpv. cod.pen.

Pertanto, alla stregua di quello che costituisce parimenti principio consolidato, affermato da questa Corte, ai fini della operatività della così detta clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv. cod.pen., nell'accertamento degli obblighi impeditivi gravanti sul soggetto che versa in posizione di garanzia, l'interprete deve tenere presente la fonte da cui scaturisce l'obbligo giuridico protettivo, che può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante e, in tale ambito ricostruttivo, al fine di individuare lo specifico contenuto dell'obbligo, come scaturente dalla determinata fonte di cui si tratta, occorre valutare, sia le finalità protettive fondanti la stessa posizione di garanzia, sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto garantito, che costituiscono l'obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza (Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, Rv.262440).

In base ad un generale principio valevole in tema di reati omissivi impropri, l'assunzione della posizione di garanzia non necessariamente deve discendere da una investitura formale, ma può anche derivare, come nel caso in esame, dall'esercizio di fatto di funzioni tipiche del garante, con assunzione della gestione del rischio specifico da cui dipende l'evento dannoso e presa in carico del bene protetto (cfr. Sez. 4, n. 21869 del 25/05/2022, Rv. 283387; Sez. 4, n. 37224 del 05/06/2019, Rv. 277629).

Nel solco di tale interpretazione la giurisprudenza di questa Quarta Sezione, con specifico riguardo proprio al ruolo di organizzatore, ha con una pronuncia risalente ritenuto che l'organizzatore di un "luna park" è titolare di una posizione di garanzia per i rischi che possono derivare dalla fruizione delle relative attrazioni, laddove abbia assunto di fatto la qualità di gestore dell'intera struttura, attraverso la presentazione della richiesta di licenza per conto di tutti i proprietari delle strutture installate nel parco e garantito, mediante relazione tecnica allegata alla domanda, la conformità di ciascuna di esse alle prescritte regole di sicurezza (Sez. 4, n. 7949 del 08/10/2013, dep. 2014, Rv. 259273). Di recente ha riconosciuto la posizione di garanzia in capo a colui che aveva utilizzato ed adibito una villa a locale per feste, ed aveva organizzato i festeggiamenti che ivi si svolsero in occasione di Capodanno, così affermando la



responsabilità del medesimo per le lesioni occorse ad uno dei partecipanti alla festa, tagliatosi con del vetro lasciato sul pavimento (Sez. 4, n. 11321 del 19.2.2026, n. m.).

Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata correlazione tra la contestazione e la sentenza, con conseguente nullità della medesima ex art. 521 cod.proc.pen. é inammissibile.

Ed invero la censura, assumendo che al [REDACTED] sia stato riconosciuto il ruolo di "intermediario", non si confronta con la sentenza impugnata laddove, come già dianzi evidenziato, il ruolo del [REDACTED] non era già quello di un soggetto esterno che poneva in contatto le parti, bensì quello di intraneo alla [REDACTED] s.r.l. con la funzione di organizzatore degli eventi. Il termine intermediazione, pur utilizzato nella sentenza di primo grado, dal tenore della motivazione all'evidenza non vale ad identificare un contratto autonomo stipulato tra [REDACTED] e la [REDACTED] s.r.l., avente ad oggetto la prestazione artistica di [REDACTED] per la serata del 7/8 [REDACTED] ma invece a connotare il ruolo svolto dal [REDACTED] nella [REDACTED] s.r.l.

Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza di motivazione ed il travisamento della prova in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, é inammissibile.

Nuovamente la censura non si confronta con l'apparato motivazionale complessivo. Ed invero, in particolare la sentenza di primo grado ha posto in rilievo come il [REDACTED] quale organizzatore dell'evento musicale fosse consapevole delle anomalie in punto di sicurezza del locale, come si evince dal tenore dai messaggi di poco precedenti al giorno dell'evento.

La sentenza di primo grado ha a riguardo valorizzato l'analisi dei tabulati telefonici da cui sono emersi riferimenti inequivoci al sovraffollamento della discoteca, non solo per l'evento per cui é processo ma anche per eventi precedenti, nonché le specifiche previsioni di vendita e le valutazioni per l'evento con [REDACTED] (riferimento alla previsione di 2500- 3000 persone, "numeri atomici", "numeri impressionanti", risultando anche, in una telefonata successiva alla tragedia, la conoscenza della capienza del locale pari a 600 persone).

Come argomentato dai giudici di merito, a prescindere dal rilievo che l'analisi delle conversazioni captate restituisce con evidenza l'intento di vendere più biglietti possibile con cinismo e noncuranza del rispetto delle norme di sicurezza e quindi la consapevolezza degli oggettivi limiti di capienza del locale, va comunque rilevato che anche la inesatta conoscenza di detta capienza, lungi da scagionare l'imputato, accentua la gravità della condotta, considerato che il [REDACTED] in quanto organizzatore dell'evento era tenuto per la posizione assunta ad avere ben presente tale dato e ad approntare tutte le misure di sicurezza necessarie.



La Corte d'appello ed il giudice di primo grado, con argomentare esente da aporie logiche, hanno quindi richiamato una serie di comprovate circostanze dalle quali emerge come il ricorrente, si fosse fatto carico di assumere decisioni e precise scelte tecniche che avevano inciso sull'organizzazione dell'evento le quali, almeno in parte, hanno determinato il verificarsi degli eventi dannosi.

Il quarto motivo, con cui si contesta il nesso di causalità tra la condotta contestata all'imputato e l'evento morte degli avventori del locale, è manifestamente infondato.

Il Giudice di primo grado, puntualmente rispondendo sul punto, con argomentazioni condivise dal giudice d'appello, ha recepito le conclusioni del c.t. Ing. [REDACTED] secondo cui l'eccessivo affollamento ha causato un sovraccarico dell'uscita S3, con conseguente formazione di code, aumento delle tempistiche di evacuazione e delle probabilità di incidente, costituendo fattore rilevante dell'intero processo di esodo. Pertanto, ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, la sussistenza del nesso causale tra l'addebito colposo contestato al [REDACTED] e l'evento.

In particolare nella sentenza di primo grado, laddove viene trattato il tema delle persone presenti nel locale e del superamento dei limiti di capienza, si legge che è stato accertato (vedi consulenza del Prof. [REDACTED] che la notte della tragedia erano presenti nel locale non meno di 1158 persone a fronte di una capienza massima consentita di 871.

A ciò si aggiunge inoltre che durante l'evento musicale, la pista n. 2 era interdetta al pubblico e nella pista al piano seminterrato (aperta alle ore 0:30 circa poco prima dell'evacuazione) vi erano soltanto n. 12 persone cosicché il numero dei soggetti presenti sulla pista n. 1 era più del doppio di quanto consentito.

Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso.

Ed invero la Corte d'appello, nella determinazione della pena comminata al [REDACTED] già ridotta rispetto alla condanna in primo grado, è partita dalla pena base di anni tre e mesi sei di reclusione, pena che risulta prossima alla media edittale. A ciò si aggiunga che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (*Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rv. 267949*).

Inoltre non è sindacabile il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia



sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (ex plurimis Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839).

In conclusione, il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

2. La posizione di [REDACTED] [REDACTED].

E' stato ritenuto responsabile, in qualità di amministratore di fatto della [REDACTED] s.r.l., dei reati di cui ai capi 1 (art. 589, comma 2, cod.pen.); 2) (artt. 113 e 449 in relazione all'art. 434, commi 1 e 2; cod.pen.); mentre in appello é stata emessa la pronuncia di non doversi procedere per il reato di cui al capo 7) per intervenuta prescrizione.

Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite anche in altro procedimento, é infondato.

La questione dedotta attiene alla utilizzabilità, con riguardo alle ipotesi di omicidio colposo plurimo e di disastro colposo, delle risultanze captative acquisite nell'ambito del presente procedimento e nell'ambito di quello rubricato al n. 1199/2019 R.G.N.R. mod. 21, anche in difetto dei presupposti legittimanti di cui all'art. 266 cod.proc.pen.

Va in primo luogo sottolineato che detta causa di inutilizzabilità, ove sussistente, non sarebbe sanata, dalla scelta difensiva del giudizio abbreviato. Ed invero, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, in questo rito alternativo rimangono deducibili le inutilizzabilità definibili come «patologiche», ossia derivanti dall'assunzione di atti probatori in violazione di specifici divieti normativi (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Rv. 216246; Sez. 3, n. 23182 del 21/03/2018, Rv. 273345; Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, Rv. 256038).

La Corte d'appello, investita della questione, esaminandola nell'incipit tra le questioni processuali, la ha ritenuta priva di fondamento, argomentando che il principio di diritto affermato in Sez. U., n. 51 del 2019 vada riferito alla nozione di altro procedimento e non a quella di altro reato, così ancorandosi a specifici profili sostanziali e non ad evenienze processuali eterogenee ed imprevedibili. Ha fatto quindi riferimento alla medesimezza del fatto storico (la morte ed il ferimento di persone) da cui originano le varie contestazioni, considerato che le indagini scaturite dai fatti occorsi a [REDACTED] il 7/8 dicembre 2018 (che hanno condotto all'instaurazione anche del presente processo), si sono in prima battuta concentrate sugli autori della diffusione delle sostanze urticanti, poi sulla adeguatezza della struttura e sulla gestione dell'evento, ed infine sulle attività delle commissioni amministrative preposte all'esame dei piani di sicurezza in relazione all'assetto edilizio ed urbanistico del locale.

A riguardo la Corte di merito ha quindi fatto corretta applicazione del principio secondo cui «Il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i



quali siano state autorizzate le intercettazioni, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge» (Sez. U. n. 51 del 28.11.2019, dep. 2020, Rv. 277395).

Pertanto, il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali dette intercettazioni siano state autorizzate, previsto in linea generale dall'art. 270 cod. proc. pen., non opera, oltre ai casi nei quali i risultati siano indispensabili per l'accertamento di reati in ordine ai quali sia obbligatorio l'arresto in flagranza, fra i quali non è compreso quello in esame, con riguardo a reati che presentino connessione, nelle ipotesi di cui all'art. 12 cod. proc. pen., con quelli oggetto dell'iniziale autorizzazione.

Nella specie, invero, ricorre un caso di collegamento di indagini in relazione ad un nucleo fattuale unitario, trattandosi di intercettazioni disposte in relazione al medesimo evento storico complesso, avvenuto nel medesimo spazio-temporale ed in relazione ad un unico contesto investigativo, in cui le indagini si sono dipanate in diverse direzioni ma sempre con riguardo al medesimo fatto lesivo.

Il secondo motivo di ricorso, afferente al ritenuto vizio motivatorio in ordine alla costituzione di parte civile di Codacons, è manifestamente infondato.

Va in primo luogo rilevato che le questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile devono essere poste, ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen., subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della regolare costituzione delle parti e devono essere decise immediatamente, sicché se la prima udienza, compiuto il predetto accertamento, si concluda senza che sia stata sollevata la questione, la proposizione di quest'ultima deve ritenersi preclusa nelle successive udienze, né l'ammissione della costituzione di parte civile può essere in seguito contestata in sede di impugnazione. (Sez. 5, n. 57092 del 15/11/2018, Rv. 274450; Sez. 3, n. 24677 del 09/07/2014, dep. 2015, Rv. 264113).

In ogni caso, pronunciandosi nel merito, la Corte d'appello ha rigettato l'eccezione, ritenendo, con motivazione non censurabile, che Codacons tuteli l'interesse collettivo di avere locali di intrattenimento connotati da sicurezza per gli avventori e come tale l'oggetto del presente procedimento rientri tra gli scopi perseguiti dall'ente.

Il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta sub specie di vizio di motivazione, il nesso di causalità tra le condotte e le omissioni ascritte al [REDACTED] e l'evento, è infondato.



Va premesso che l'addebito colposo mosso al [REDACTED] quale amministratore di fatto della [REDACTED] s.r.l., ha ad oggetto: 1) l'aver consentito l'ingresso nel locale di un numero di persone molto superiore al limite consentito, 2) il non aver rispettato le prescrizioni di cui al verbale di adunanza e parere favorevole al rilascio della licenza TULPS della Commissione vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 12.10.2017; 3) l'aver violato la normativa di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, come risulta dalle contestazioni nei verbali ASUR.

Quanto al primo profilo avente natura commissiva, la sentenza impugnata ha posto in rilievo come dai file audio consegnati da tale [REDACTED] [REDACTED] (rappresentante del liceo scientifico "[REDACTED] di [REDACTED] relativi a messaggi vocali ricevuti da [REDACTED] sulla questione della prevendita dei biglietti, é emerso inequivoco il riferimento ad un numero esorbitante di prevendite con la previsione di arrivare a 3000 persone. Per di più, il riferimento riguarda anche precedenti eventi organizzati con le medesime modalità con la chiara consapevolezza che il numero dei biglietti venduti sopravanzasse di gran lunga la capienza del locale, elemento indicativo di un modus operandi.

Accertata la violazione, il giudice di primo grado ha desunto la rilevanza causale del sovraffollamento nel determinismo dell'evento, richiamando la relazione tecnica del consulente Dott. [REDACTED] che lo ha ritenuto fattore rilevante nell'intero processo di esodo. In particolare ha causato *"un sovraccarico dell'uscita S3 con conseguente formazione di code, aumento delle tempistiche di evacuazione e delle probabilità di incidente Pertanto l'affollamento...é da ritenersi un fattore rilevante nell'intero processo di esodo avvenuto"*.

Con riguardo al secondo addebito, di natura omissiva, va premesso che il [REDACTED] era un vero e proprio amministratore di fatto che ha compiuto gli atti necessari della vita sociale, avvalendosi del prestanome [REDACTED] [REDACTED] che rivestiva formalmente il ruolo di amministratore.

In tale veste, essendo tenuto in quanto dirigente di fatto ex art. 299 d.lgs. n. 81 del 2008 e come tale sottoposto agli obblighi del datore di lavoro, non ha fatto rispettare le prescrizioni imposte.

A riguardo la sentenza impugnata, dopo aver esaminato gli addebiti colposi mossi al [REDACTED] ha concluso che senza le omissioni e le azioni colpose imputate a [REDACTED] l'evento lesivo non si sarebbe verificato o comunque avrebbe avuto una gravità diversa richiamandosi in particolare alla valenza del sovraffollamento nella causazione dell'evento, come posta in rilievo dall'Ing. Guidi.

Con particolare riguardo alle norme del d.lgs. n. 81 del 2008 contestate al [REDACTED] (ma anche a [REDACTED] ed [REDACTED] va in primo luogo chiarito che nella



nozione "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si espliciti e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa (cfr. Sez. F. n. 45316 del 27/8/2019, Rv. 277292), finalità che possono essere sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro (cfr. sez. 4, n. 12223 del 3/2/2015, dep. 2016, Rv. 266385; Sez. 4, n. 2343 del 27/11/2013, dep. 2014, Rv. 258435) e ogni luogo nel quale il lavoratore deve o può recarsi per provvedere ad incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività (cfr. Sez. 4, n. 43840 del 16/5/2018, Rv. 274265).

E' ancora una volta la sentenza di primo grado ad analizzare puntualmente il nesso di causalità tra le singole violazioni di carattere omissivo contestate e l'evento.

In particolare si rileva che: l'art. 17, comma 1, lett. a) (omessa predisposizione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28) ha assunto rilievo in quanto un accurato esame dello stato dei luoghi avrebbe consentito di rilevare le criticità relative alla uscita di sicurezza S3, in particolare quelle rientranti nella sfera di competenza dei gestori/conduttori del locale, ovvero quelle relative ad una non adeguata illuminazione ed alle pessime condizioni delle balaustre evidentemente ammalorate;

l'art. 26 comma 1 lett. a), (omessa verifica dell'idoneità tecnico professionale della società incaricata della sicurezza) ha assunto anch'esso rilievo, risultando il servizio di sicurezza delegato ad una società inidonea;

l'art. 26 comma 1, lett. b) (omissione di informazioni sui rischi dell'ambiente) é stato causalmente rilevante in quanto la █████ s.r.l. avrebbe dovuto segnalare le criticità dei luoghi alla società incaricata della gestione della sicurezza;

l'art. 26, comma 2, lett. a) e b), (non aver ottemperato all'obbligo dei datori di lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione a protezione dei rischi); é stato anch'esso causalmente ricollegabile all'evento dannoso, atteso che dalle sommarie informazioni assunte é emerso che é mancata ogni forma di coordinamento in particolare tra i dipendenti della █████ s.r.l. e quelli della █████ s.r.l.;

l'art. 43, comma 1, lett. b) (mancata formazione di lavoratori addetti a gestire le emergenze), ha assunto rilievo in quanto, dalla disamina del piano di emergenza e di evacuazione trovato la sera presso il locale, é emerso che non si é provveduto alla designazione ed alla conseguente formazione di lavoratori per lo svolgimento dei compiti di gestione delle emergenze prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio, primo soccorso.



Con riguardo all'ulteriore profilo del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al verbale di adunanza e parere favorevole al rilascio della licenza TULPS della Commissione vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 12.10.2017, il giudice di primo grado ha ritenuto che la prescrizione n. 2 (irregolarità nella gestione della sicurezza), n. 7 (sul costante aggiornamento del piano di emergenza), n. 12 (relativa ai parametri microclimatici), n. 13 (altezza della balaustra), e n. 14 (posizione del divanetto che ha rallentato le operazioni di esodo) abbiano avuto un'incidenza causale e come tali si siano poste in nesso causale con l'evento.

Il quarto motivo di ricorso, con cui si censura in termini di vizio motivatorio l'affermazione dell'evitabilità dell'evento, è parimenti infondato.

In linea generale, in base ai principi da tempo affermati da questa Corte di legittimità, la prevedibilità dell'evento deve essere valutata con giudizio da operarsi ex ante, sulla base della conoscenza o della conoscibilità da parte del soggetto agente dei vari indicatori di rischio che vengano in gioco in una determinata situazione. Il giudizio di evitabilità, invece, assolto l'obbligo di previsione, può definirsi come la possibilità di annullare totalmente o diminuire l'esposizione alle conseguenze dannose per l'incolumità collettiva e individuale da parte del soggetto gerente.

La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mira a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso. Ai fini dell'imputazione causale si dovrà poi verificare e chiarire che cosa sarebbe accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento richiesto all'imputato dall'ordinamento (c.d. giudizio controfattuale).

Venendo alle doglianze difensive espresse in punto di prevedibilità nell'ambito della vicenda che occupa, entrambi i giudici di merito, rispondendo al rilievo difensivo secondo cui le regole cautelari violate non sono poste a presidio del rischio integrato dall'azione dolosa di terzi, hanno precisato con motivazione immune da vizi logici, che l'azione dolosa di terzi è la mera occasione che ha dato luogo all'evacuazione e ciò che le regole cautelari intendono garantire è una corretta gestione dell'emergenza, nella specie costituita dall'evacuazione, non potendo il fatto doloso essere ritenuto fattore interruttivo del nesso causale. Ed invero la prevedibilità dell'evento deve essere rapportata non alla causa primigenia dello spostamento della folla ovvero alla diffusione dello spray



urticante ma alla conseguenza generatasi in seguito all'azione dolosa di coloro che avevano diffuso lo spray.

Inoltre, con motivazione priva di aporie logiche e coerente con le risultanze processuali richiamate in motivazione, hanno altresì fornito una risposta immune da censure alla questione posta dal ricorrente in ordine alla impossibilità di prevedere che si potesse realizzare la particolare causa che aveva scatenato il panico nella discoteca.

La giurisprudenza di questa Corte mette in guardia da eccessive specificazioni riguardanti le caratteristiche concrete del fatto, suscettibili di attrarre nell'area della imprevedibilità qualunque azione umana o fenomeno di rischio. Avverte, in proposito, come "sotto il profilo causale la pur necessaria prevedibilità dell'evento non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma la classe di eventi in cui quello oggetto del processo si colloca" (così, in motivazione, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn). Le Sezioni Unite, richiamando concetti già noti (cfr. ' Sez. 4, n. 39606 del 28/06/2007, Rv. 237880), hanno, quindi, affermato il principio di diritto per cui "In tema di colpa, la necessaria prevedibilità dell'evento, anche sotto il profilo causale, non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo" (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 26110601).

A riguardo va richiamato il principio espresso proprio dalla giurisprudenza della Quarta Sezione penale secondo cui "In tema di colpa, l'identificazione della regola prudenziale violata e il giudizio di prevedibilità dell'evento devono essere effettuati con valutazione compiuta "ex ante", valevole a consentire l'individuazione della regola astratta, preesistente all'evento, alla quale l'agente avrebbe dovuto conformarsi, onde prevenire eventi appartenenti alla classe categoriale di quello in concreto verificatosi. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che il descritto paradigma, articolato nei giudizi cd. esplicativo e controfattuale, preserva dalla violazione dei principi di legalità e colpevolezza, insita in un ipotetico giudizio "ex post" (Sez. 4, n. 35016 del 17/06/2024, Rv. 286987). Nella specie questa Sezione, era stata chiamata a pronunciarsi in ordine ai fatti avvenuti in Torino in data in data 3 giugno 2017, durante la proiezione nella [REDACTED] della partita di calcio [REDACTED] dove si erano radunati numerosissimi spettatori e tifosi, che avevano raggiunto il numero, stimato per approssimazione, di oltre 30.000 persone all'atto della proiezione.



In seguito all'azione dolosa posta in essere da alcuni rapinatori, tutti identificati e giudicati separatamente con sentenza definitiva, che avevano spruzzato uno spray urticante all'indirizzo della folla, si determinò uno spostamento incontrollato degli spettatori, che, presi dal panico, nel cercare di allontanarsi in ogni direzione, si urtarono e si spinsero, determinando la caduta di un numero elevatissimo di persone, che rimasero gravemente ferite anche a causa della presenza massiccia di vetro infranto sulla pavimentazione cui seguì il decesso di due persone ed il ferimento di numerosissime altre. Nella specie, la prevedibilità dell'evento è stata rapportata non già alla causa primigenia dello spostamento della folla, per la diffusione dello spray urticante, ma alla conseguenza generatasi in seguito all'azione dolosa dei rapinatori (panico collettivo).

Ebbene, conformandosi a tali principi, la sentenza oggi impugnata ha ritenuto che sia del tutto fisiologico che in un ambiente chiuso, in cui convergono più persone, possa verificarsi un evento che perturbi la folla dei presenti al punto da creare una situazione di panico collettivo pericolosa per l'incolumità e la vita, così richiedendosi agli organizzatori ed ai gestori di adottare le cautele richieste.

E l'evento per cui è processo, ha argomentato la Corte di merito, per il luogo in cui si svolgeva, per l'alta partecipazione di giovanissimi, che presumibilmente assumono alcolici, e per la presenza di impianti elettrici, avrebbe richiesto una organizzazione idonea ad intervenire nel caso del manifestarsi di un problema.

Quanto alla causa contingente che ha determinato l'ondata di panico, si è posto l'accento sulla circostanza che già da qualche anno prima dei fatti si era diffusa la pratica di spruzzare all'interno delle discoteche spray al peperoncino al fine di compiere azioni predatorie e fuggire indisturbati a causa del panico generato. L'uso si era diffuso in particolare nelle discoteche del Centro-Nord e soprattutto in occasione di eventi che richiamano una maggiore affluenza di pubblico.

A riguardo si dà conto che hanno riferito concordemente di tale fenomeno sia [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED] che il suo manager [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] (in arte [REDACTED] che lo stesso [REDACTED] il quale nelle sommarie informazioni rese in data 8.12.20218 ha parlato di un evento che accade spesso nelle discoteche, specie se molto affollate, tanto che alcuni gestori di locali hanno altresì riferito delle misure di sicurezza adottate che hanno scongiurato conseguenze dannose per gli utenti.

Deve quindi ritenersi corretta, sul piano logico argomentativo, l'impostazione dei giudici di merito, per cui l'innescio iniziale del propagarsi del panico, di natura dolosa, è una contingenza influente sulle modalità di concretizzazione del rischio tipico, rappresentato dal movimento della folla presa dal panico e dalla necessità di una improvvisa evacuazione, rischio tipico previsto dalle norme in tema di sicurezza e prevedibile alla stregua della normale diligenza.



Va in ultimo rilevato che il [REDACTED] é stato condannato in primo grado anche alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 90 di ammenda per il reato di cui al capo 7), reato per il quale in appello veniva pronunciata sentenza ex art. 531 cod.proc.pen. di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Tuttavia, per avendo il giudice dell'appello dato atto che la pena comminata per detto reato andava eliminata, nulla si disponeva in tal senso nel dispositivo.

In virtù della corretta instaurazione del rapporto processuale (vedi a riguardo Sez. 4, n. 40112 del 20/06/2023, Rv. 285067 secondo cui il potere di rettifica dell'erronea denominazione della pena inflitta con la sentenza impugnata è esercitabile dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia ammissibile, in quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile) la sentenza impugnata va emendata in conformità. Nel resto il ricorso va rigettato.

3. La posizione di [REDACTED] [REDACTED].

E' stato ritenuto responsabile, in qualità di amministratore di fatto della [REDACTED] s.r.l., dei reati di cui ai capi 1 (art. 589, comma 2, cod.pen.); 2)(artt. 113 e 449 in relazione all'art. 434, commi 1 e 2; cod.pen.).

Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite anche in altro procedimento, é infondato per le medesime ragioni già esposte con riguardo alla posizione dell'imputato [REDACTED]

Il secondo complesso motivo di ricorso, é parimenti infondato.

Con riguardo alla contestazione del ruolo di amministratore di fatto della [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. ricoperto [REDACTED] correttamente la Corte di merito ha ritenuto priva di effetto di giudicato vincolante nel presente procedimento la sentenza civile n. 390 del 2024 emessa dalla Corte d'appello di Ancona-Sezione lavoro, divenuta irrevocabile, a seguito di opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa [REDACTED] ove si nega che il medesimo fosse amministratore di fatto della War Private Security s.r.l., stante la diversità delle parti, del materiale probatorio e del regime di formazione e valutazione della prova.

Ed invero in tema di prova documentale, le sentenze irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo non sono vincolanti per il giudice penale che, pertanto, deve valutarle a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. ai fini della prova del fatto in esse accertato. (In motivazione, la Corte ha osservato che, secondo il principio generale fissato dall'art. 2 cod. proc. pen., al giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui



dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito e che l'unica disposizione che attribuisce espressamente "efficacia di giudicato" nel processo penale a sentenze extra-penali è l'art. 3, comma 4, cod. proc. pen. con riferimento alla "sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza").(Sez. 3, n. 17855 del 19/03/2019, Rv. 275702).

A prescindere da tale rilievo, la qualifica di amministratore di fatto della [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. attribuita [REDACTED] risulta argomentata in particolar modo dalla sentenza di primo grado sulla base di una congerie di elementi analiticamente valutati con un percorso logico privo di contraddizioni ed in particolare le dichiarazioni rese da [REDACTED] (amministratore della [REDACTED] Security), dalla dipendente [REDACTED] da [REDACTED] e [REDACTED] dello studio professionale, da cui si ricava l'idea di [REDACTED] come soggetto che assumeva decisioni per la società.

E' la sentenza di primo grado, cui quella di appello ha fatto rinvio, ad individuare gli specifici elementi da cui inferire il ruolo in concreto assunto dall' [REDACTED] A riguardo si è posto l'accento sul fatto che lo stesso disponeva di "mandati di incarico" in bianco, ovvero completi del timbro della [REDACTED] e preventivamente firmati dall'amministratore [REDACTED] [REDACTED] ma privi dei dati del committente, così consentendogli in sostanza di stipulare i contratti con i vari locali da ballo che richiedevano l'impiego di personale addetto alla sicurezza, non risultando peraltro che detti contratti venissero mai restituiti firmati. Inoltre, pur non ricoprendo alcun incarico specifico all'interno della War nel cui organigramma compariva solo con la qualifica di "operaio", gestiva in autonomia gli operatori di sicurezza impiegati nei vari locali, provvedeva a pagarli ed inoltre gestiva la posta elettronica della [REDACTED] Di contro, sono state ritenute irrilevanti le testimonianze di coloro ([REDACTED] e [REDACTED] che hanno riferito che era [REDACTED] ad occuparsi degli adempimenti contabili, non reputandosi elemento in grado di inficiare il quadro probatorio acquisito.

[REDACTED] inoltre che [REDACTED] era il responsabile della sicurezza della discoteca di [REDACTED] e che non era la prima volta che lavorava in quel locale; con riguardo all'evento per cui è processo l'imputato ha dichiarato di aver tenuto un briefing iniziale finalizzato al coordinamento in caso di emergenza con tutti gli addetti alla sicurezza ma tale circostanza è stata smentita dalla maggior parte di coloro che sono stati sentiti.

Peculiare rilievo viene conferito nel delineare il ruolo dell'imputato ad una conversazione (n. 146) tra [REDACTED] ed il personale della Questura di Ancona nel corso della quale lo stesso si è qualificato quale "responsabile dell'agenzia [REDACTED] ammettendo di aver ricevuto una pec dove gli si chiedevano i nominativi degli



addetti alla sicurezza impiegati a [REDACTED] in occasione dell'evento del 7/8 dicembre 2018.

Il ruolo dell'Emellini emerge con evidenza nell'apparato argomentativo anche da altre conversazioni successive al tragico evento in cui lo stesso contattando vari operatori di sicurezza della [REDACTED] ha tentato palesemente di inquinare le prove cercando di non risultare quale il gestore di fatto bensì come un mero dipendente della [REDACTED]

Va a riguardo rammentato che ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. (Sez. 5 , n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540).

Sul punto, questa Corte ha ripetutamente affermato che «in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale, di fatto, si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, indipendentemente dalla sua funzione nell'organigramma dell'azienda» (Sez. 4, n. 31863 del 10/014/2019, Rv. 276586; Conf. Sez. 4. N. 22606 del 04/04/2017 Rv. 269972; Sez.4, n. 22246 del 28/02/2014, Rv. 259224 che, in parte motiva, precisa che, nel caso di assunzione di fatto del ruolo, la derivazione della posizione di garante in mancanza di una previa investitura da parte del datore di lavoro la si ricava oltre che «da un'analisi strutturale del fenomeno dalla chiara lettera del d.lgs. n. 81 del 2008, art. 299 per il quale "le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), d) ed e) gravano, altresì, su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti".

Deve pertanto ritenersi correttamente attribuita [REDACTED] la qualifica di amministratore di fatto della [REDACTED] in virtù dell'esercizio di fatto dei poteri direttivi ai sensi dell'art. 299 d.lgs n. 81 del 2008.

Nè l'assunzione di tale ruolo elide la responsabilità di altri soggetti, essendo configurabile la compresenza di plurime posizioni di garanzia e segnatamente di colui che rivestiva formalmente il ruolo di amministratore.

Con riguardo ai criteri di attribuzione della responsabilità all' [REDACTED] sul quale si é incentrato l'odierno ricorso, va premesso che lo stesso in quanto dirigente di fatto del personale da lui amministrato nell'ambito della War Private Security



s.r.l. é stato ritenuto responsabile per non aver ottemperato all'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi e coordinare gli interventi di prevenzione (essendo emerso dalle dichiarazioni raccolte che era mancata ogni forma di coordinamento in particolare tra i dipendenti della [REDACTED] s.r.l. e quelli della [REDACTED] (art. 26, comma 2, lett. a) e b) d.lgs n. 81 del 2008) e per non aver provveduto alla designazione delle persone incaricate della gestione degli interventi di primo soccorso (art. 43 comma 1, lett. b) d.lgs n. 81 del 2008).

Ebbene detta condotta colposa in forza della contestazione originaria ex art. 113 cod.proc.pen. elevata nei confronti dell'imputato si é innestata sulle condotte colpose di coloro che hanno contribuito alla causazione dell'evento.

In tal senso la Corte di merito, come già il primo giudice, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la cooperazione nel delitto colposo si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi all'incedere di una comune procedura in corso, senza che, peraltro, sia necessaria la consapevolezza del carattere colposo dell'altrui condotta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli (Sez. 4, n. 1428 del 02/11/2011 dep. 2012, Rv. 252940; conf. Sez. 4, n. 49135 del 13/11/2014, Rv. 261183; Sez. 4, n. 14053 del 18/09/2014, Rv. 263208).

Tenendo conto quindi che é sufficiente la coscienza dell'altrui partecipazione nello stesso reato, intesa come consapevolezza, da parte dell'agente, del fatto che altri soggetti, in virtù di un obbligo di legge, di esigenze organizzative correlate alla gestione del rischio, o anche solo in virtù di una contingenza oggettiva e pienamente condivisa, siano investiti di una determinata attività, con una conseguente interazione rilevante anche sul piano cautelare, nel senso che ciascuno é tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella degli altri soggetti coinvolti (Sez. 4, n. 15324 del 4/2/2016, Rv. 2 36665; conf. Sez. F, n. 41158 del 25/08/2015, Rv. 264885).

Al di là della sua configurabilità, non risulta invece che sia mai stato contestato all'odierno ricorrente il concorso colposo nel reato doloso, che peraltro é stato oggetto di altro procedimento.

Quanto al nesso causale tra le violazioni riscontrate e l'evento si rimanda a quanto già esposto con riguardo alla posizione dell'imputato [REDACTED]

Il terzo motivo é parimenti infondato.



Ed invero la Corte di merito, con motivazione "cumulativa" non censurabile dal punto di vista logico, ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo che la condotta dell'imputato, considerato il suo ruolo di gestore della sicurezza, ha riguardato beni fondamentali (vita ed incolumità fisica) cui lo stesso avrebbe dovuto prestare massima attenzione avendo all'evidenza tale giudizio superato gli elementi di segno positivo rappresentati dal ricorrente nell'odierno ricorso.

Nè può ritenersi affetta da genericità la motivazione cumulativa di denegata concessione delle attenuanti generiche a più coimputati nel caso in cui sia argomentata con la gravità del fatto e con la pericolosità dei soggetti agenti, come desunta dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente (Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Rv. 288742).

In conclusione il ricorso va rigettato.

4. La posizione di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

Sono stati ritenuti responsabili, in qualità di proprietari e locatari dell'immobile [REDACTED] [REDACTED] dei reati di cui ai capi 1 (art. 589, comma 2, cod.pen.); 2) (artt. 113 e 449 in relazione all'art. 434, commi 1 e 2; cod.pen.)

Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto strettamente correlati, sono manifestamente infondati.

Va premesso che le regole di condotta posta a fondamento della responsabilità omissiva colposa dei proprietari sono state così articolate:

1) quali comproprietari dell'immobile, per avere concesso in locazione alla [REDACTED] s.r.l. un locale inidoneo all'uso sia dal punto di vista strutturale che giuridico e 2) per aver attestato falsamente nella relazione tecnica a firma Ing. [REDACTED] ai fini del rilascio della licenza ex art. 80 TULPS che nei locali i ricambi di aria erano stati realizzati in modo forzato utilizzando elettroventilatori.

La contestazione di dette condotte ha richiesto da parte del giudice di primo grado una ampia ricostruzione delle vicende che hanno interessato l'immobile ove è situato il locale "[REDACTED]"

A riguardo nella sentenza di primo grado si dà conto che: gli odierni ricorrenti in data 12.10.2016 avevano stipulato con la [REDACTED] s.r.l. un contratto di locazione avente ad oggetto l'edificio de quo per la durata di sei anni dal 12.10.2016 all'11.10.2022; che il fabbricato in cui si inseriscono anche i locali teatro dell'evento è frutto di una serie di interventi edilizi susseguitisi da oltre mezzo secolo su un originario fabbricato rurale facente capo ad un unico proprietario, tale [REDACTED] [REDACTED] che la concessione edilizia in sanatoria del 1986 era stata approntata ma mai rilasciata sicché l'immobile de quo era privo sia del condono che del certificato di agibilità relativo alla nuova destinazione d'uso; al momento dei fatti per cui è processo esisteva l'autorizzazione ex art. 80 TULPS rilasciata in



data 30.5.2014 dal Suap dell'Unione dei Comuni "██████████" con prescrizioni di esercizio.

Sulla scorta di tali elementi, il giudice di primo grado ha ritenuto l'inidoneità dell'immobile sia dal punto di vista giuridico che strutturale (sia per la balaustra che per la scala). Si accertava, invero, che vi erano difetti strutturali (quali la pendenza della rampa, la conformazione della scala, l'assenza di pianerottolo, la forma dei gradini, nonché l'altezza e la conformazione del parapetto) determinanti nella causazione del sinistro e si rilevava altresì la sussistenza di una falsa dichiarazione con riguardo alla circostanza che l'impianto di areazione fosse a norma di legge.

All'esito dell'analisi circa le caratteristiche e le vicende dell'immobile, il Giudice di primo grado, ha concluso, tuttavia, che con riguardo ai difetti strutturali ed al falso non vi fossero elementi per attribuire soggettivamente tali fatti ai proprietari neppure a titolo di colpa atteso che, quanto ai difetti strutturali, andava considerato che il locale aveva ottenuto più volte il rilascio della licenza di agibilità per locale di pubblico spettacolo ex art. 80 TULPS che presuppone il sopralluogo da parte di una commissione formata da tecnici sicché il provvedimento dell'autorità può costituire una scusante per i proprietari; quanto al falso, benché la relazione tecnica del ██████████ descrivesse uno stato di fatto diverso da quello rilevato dal consulente della Procura, tuttavia la relazione del consulente risale al 2014 mentre l'accertamento del consulente della Procura risale al 2019 di talché, essendosi i proprietari spogliati del possesso dell'immobile dal 2016, non poteva escludersi che nel lasso di tempo fino al 2019 fossero intervenute modifiche agli impianti.

La responsabilità dei proprietari è stata quindi fondata dal primo giudice sulla circostanza di aver concesso in locazione l'immobile con la specifica destinazione di locale ad uso sala da ballo, pur nella consapevolezza di non aver mai ottenuto il condono per il mutamento operato, nonché nel mancato rilascio dell'agibilità di cui all'art. 24 d.p.r. n. 380 del 2001 con riferimento alla nuova destinazione, ritenuto altresì il nesso causale tra tali addebiti e l'evento per cui è processo.

Il giudice d'appello, invece, basandosi sui dati probatori acquisiti ma con una diversa interpretazione dei medesimi, ha in primo luogo posto in rilievo che si è in presenza di un immobile agricolo per il quale non era mai stato completato il procedimento giuridico di condono e che priva di fondamento è la tesi difensiva secondo cui il rilascio dell'agibilità dei locali ex art. 80 TULPS avrebbe ingenerato un affidamento incolpevole, atteso che detto accertamento andrebbe ad incidere solo sui profili di igiene e salubrità. Ha osservato altresì che l'agibilità edilizia ex art. 24 d.p.r. n. 380 del 2001, pur attenendo al rispetto delle norme costruttive con valenza di conformazione del diritto di proprietà, introdotte ad evitare che la



fabbricazione di un edificio avvenga nel rispetto di norme tecniche che garantiscono la stabilità, la sicurezza e la coerenza con il progetto iniziale approvato, tuttavia si riferiva ad un edificio agricolo abusivamente adibito a pubblici spettacoli e per il quale non era mai stato concesso il condono.

Ha quindi concluso che, quando nel 2016 i proprietari avevano concesso in locazione l'immobile alla [REDACTED] s.r.l., erano a conoscenza delle anomalie del fabbricato che dal punto di vista urbanistico era rimasto un manufatto agricolo, che inoltre difettava dell'agibilità urbanistica ed a nulla rilevava che la Commissione amministrativa avesse rilasciato titoli autorizzatori.

La Corte di appello ha posto altresì in rilievo che la consegna da parte dei proprietari di un manufatto privo di regolare destinazione amministrativa all'uso di discoteca e in gravi condizioni manutentive in parti nevralgiche (rampa e balaustre) ha costituito la base di imputazione della colpa concorrente degli odierni appellanti, risultando priva di fondamento la asserita successione della posizione di garanzia in capo ai conduttori per effetto del contratto di locazione.

Nel pervenire a detta conclusione che specifica il perimetro della responsabilità ascritta ai proprietari dell'immobile, il giudice dell'appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli imputati, non ha introdotto nuovi profili di colpa, ma ha unicamente recepito le risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado reimpostando in termini corretti il giudizio espresso dal primo giudice ed ascrivendo ai proprietari anche i difetti strutturali ed il grave stato manutentivo dell'immobile e ciò in virtù degli obblighi incombenti sui medesimi.

A ben vedere correttamente si é ritenuto che i proprietari rivestissero una posizione di garanzia la quale é stata posta a fondamento della colpa concorrente degli odierni appellanti.

Come già posto in rilievo, la posizione di garanzia può avere la sua fonte in una norma di natura privatistica, anche non scritta, con l'ovvia precisazione che la posizione di garanzia richiede l'esistenza in capo al garante di poteri impeditivi dell'evento, i quali, peraltro, possono essere anche diversi e di minore efficacia rispetto a quelli direttamente e specificamente volti ad impedire il verificarsi dell'evento nel senso che è necessario e sufficiente che il garante abbia il potere, con la propria condotta, di indirizzare il decorso degli eventi proiettandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico da lui preso in carico, esercitando, quindi, i poteri da lui esigibili anche laddove questi non siano da soli impeditivi dell'evento (Sez.4, n.31241 del 23/06/2015, n.m.; Sez.4, n.38991 del 10/06/2010, Rv. 248849).

Tali principi sono stati declinati da questa Sezione proprio con riguardo alla responsabilità del comproprietario, che si sia occupato degli incombenti connessi alla locazione dell'immobile, per la morte dell'inquilino dovuta ad esalazioni di



In primo luogo la censura non si confronta compiutamente con il complessivo impianto motivatorio a sostegno della responsabilità dei proprietari, come già esposta in relazione al ricorso precedente, limitandosi ad affermare che non sarebbero state considerate le contestazioni difensive; inoltre si traduce in doglianze di tipo meramente avversativo svolte in termini generici, risolvendosi in alcuni passaggi più che nel far valere un vizio motivatorio nel sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità.

Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Ed invero la Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto il nesso causale tra gli addebiti colposi ipotizzati a carico dei proprietari e l'evento la cui responsabilità è stata fondata ex art. 113 cod.proc.pen. nell'aver cooperato con i coimputati nella causazione dell'evento secondo i principi della cooperazione colposa. Nè può ritenersi, come sembra adombrare la difesa dell'imputato, che la sussistenza di posizioni di garanzia in capo ai gestori del locale e degli addetti alla sicurezza valga ad elidere la responsabilità dei proprietari dell'immobile.

In conclusione, il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

4. Alla stregua di quanto fin qui esposto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riguardo alla posizione di [REDACTED] limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al reato di cui al capo 7), eliminando la pena di un mese di arresto ed Euro 90 di ammenda; rigetta nel resto il ricorso.

Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Va rigettato il ricorso di [REDACTED] [REDACTED] con condanna al pagamento delle spese processuali.

Infine tutti i ricorrenti vanno condannati in solido tra loro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata riguardo alla posizione di [REDACTED] limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al reato di cui al capo 7), eliminando la pena di un mese di arresto ed Euro 90 di ammenda; rigetta nel resto il ricorso. Dichiaro inammissibili i ricorsi di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] che condanna al pagamento



delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso di [REDACTED] [REDACTED] che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna inoltre tutti i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili così liquidate: parti civili difese dall' Avv. [REDACTED], Euro 4.800,00 oltre accessori di legge; parti civili difese dall' Avv. [REDACTED] [REDACTED] Euro 4.800,00 oltre accessori di legge; parte civile difesa dall' Avv. [REDACTED] [REDACTED] Euro 3.000,00 oltre accessori di legge; parti civili difese dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] Euro 4.800,00 oltre accessori di legge; parti civili difese dall' Avv. [REDACTED] [REDACTED] Euro 3.700,00 oltre accessori di legge; parti civili difese dall' Avv. [REDACTED] [REDACTED] Euro 4.800,00 oltre accessori di legge; parti civili difese dall' Avv. [REDACTED] [REDACTED] Euro 11.100,00 oltre accessori di legge; parti civili difese dall' Avv. [REDACTED] [REDACTED] Euro 3.900,00 oltre accessori di legge; parti civili difese dall' Avv. [REDACTED] [REDACTED] Euro 7.500,00 oltre accessori di legge; parte civile difesa dall' Avv. [REDACTED] [REDACTED] Euro 3.000,00 oltre accessori di legge; parte civile difesa dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] Euro 3.000,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario; parte civile difesa dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] Euro 3.000,00 oltre accessori di legge; parti civili difese dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso in Roma il 5 maggio 2026

Il Consigliere estensore

Marina Cirese

Il Presidente

Andrea Montagni

